

XXIX.

TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Congedi.* = Comunicazione del Ministero della nomina a consiglieri di Stato dei deputati Abignente e Torrigiani, e vacanza dei loro collegi. = Istanze dei deputati Rasponi Giovachino, e Vollaro, ammesse. = Svolgimento di un disegno di legge del deputato Tarantini, proposto con altri, per facilitare la commutazione delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane — Obbiezioni del deputato Pizzolante — Considerazioni del ministro guardasigilli — È preso in considerazione. = Seguito della discussione dello schema di legge per proroga del termine per la cessazione del corso legale dei biglietti degli istituti di credito facienti parte del Consorzio delle Banche — Discorsi dei deputati Crispi, e Mantellini, in appoggio della proposta di legge — Interrogazione svolta dal deputato Panattoni sulle condizioni delle odierne Banche di emissione, e per provvedimenti diretti a migliorare le funzioni del credito — Risposte del ministro per l'agricoltura e commercio, e sue considerazioni in difesa dello schema — Risposte del deputato Minghetti a vari oratori — Osservazioni del deputato Dina — Spiegazioni del deputato Toscanelli — Dichiarazioni del deputato Minghetti — Spiegazioni del deputato Lanza, in difesa della sua amministrazione — Risposta del deputato Toscanelli — Considerazioni del relatore Morpurgo, in difesa dello schema — Spiegazioni personali del deputato Toscanelli — Approvazione dell'articolo unico. = Il deputato Mariotti presenta la relazione sul bilancio di definitiva previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per 1876. = Annunzio di una interrogazione del deputato Secco intorno al regolamento sulla coltura dei tabacchi, rimandata alla discussione del bilancio dell'entrata — Annunzio della presentazione di una proposta di legge del deputato Vastarini-Cresi e di altri.

La seduta è aperta alle 2 30 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.)

PRESIDENTE. L'onorevole Alvisi ha la parola sul sunto delle petizioni.

ALVISI. La petizione 1248 testè presentata da alcuni ex ufficiali e militari appartenenti alle antiche armate di Roma domando che venga mandata alla Commissione che deve esaminare il progetto di legge presentato alla Camera, e che sia dichiarata d'urgenza, come spero che d'urgenza sarà discussa la legge alla quale si riferisce la petizione.

(È dichiarata d'urgenza, e trasmessa a quella Commissione.)

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per affari

particolari, l'onorevole Codronchi di giorni 8, e l'onorevole Bonfadini di giorni 6.

(Sono accordati.)

L'onorevole ministro dell'interno scrive :

« Ho l'onore di partecipare all'E. V. che con decreto firmato da S. M. in udienza d'oggi gli onorevoli deputati Abignente professore Filippo e Torrigiani professore Piero sono stati nominati consiglieri di Stato. »

In seguito a questa comunicazione, dichiaro vacanti i collegi di Anagni e Borgotaro.

RASPONI GIOACCHINO. La Commissione della Camera che esamina il trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e il Paraguay, che ho l'onore di presiedere, si trova mancante di uno dei suoi componenti.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876

Essendovi alcune disposizioni di qualche gravità in quel trattato, che richiedono accurato esame, sarebbe stato espresso il desiderio da taluni commissari che il loro numero fosse completato. Quegli che manca alla Commissione è l'onorevole Sormani-Moretti, nominato recentemente prefetto di Venezia.

Essendo avvenuta la rinnovazione degli uffici dopo la elezione della Commissione, credo che non rimanga altra via per completarla se non questa, che la Camera voglia delegare al presidente la facoltà di designare altro onorevole deputato a sostituire il commissario mancante.

Faccio quindi preghiera alla Camera di accogliere questa mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Rasponi fa osservare alla Camera che la Commissione incaricata di riferire sul trattato di commercio col Paraguay si trova non essere completa, perchè l'onorevole Sormani-Moretti, che ne faceva parte, ha cessato di essere deputato, e chiede che piaccia alla Camera di delegare al presidente la nomina di un commissario in surrogazione dell'onorevole Sormani-Moretti.

Se non ci sono opposizioni, s'intenderà questa proposta approvata.

Domani farò conoscere alla Camera il nome del deputato che deve surrogare l'onorevole Sormani-Moretti.

VOLLARO. Chiederei che lo svolgimento del disegno di legge d'iniziativa parlamentare per la riunione degli uffici di sanità marittima, di cui gli uffici hanno autorizzato la lettura, sia messo all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Questo svolgimento potrà aver luogo nella seduta di domani. (*Segni d'assenso del deputato Vollarò*)

SVOLGIMENTO DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO TARANTINI E DI ALTRI, PER FACILITARE LA COMMUTAZIONE DELLE DECIME FEUDALI NELLE PROVINCE NAPOLITANE E SICILIANE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge dei deputati Mascilli, Tarantini ed altri, diretta a facilitare la commutazione delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane.

La parola spetta all'onorevole Tarantini per lo svolgimento.

TARANTINI. Il progetto di legge che, d'accordo con altri onorevoli colleghi, io mi permetto di raccomandare alle considerazioni della Camera, è il complemento, o per meglio dire, la giustificazione del-

l'altro progetto di cui si sono già occupati gli uffici, e che forse in questa stessa tornata dovrà essere discusso dalla Camera, intorno alla proroga da concedersi al termine di tre anni che la legge 8 giugno 1873 aveva stabilito per la commutazione delle decime in natura, in prestazione, in denaro. E per fermo, signori, se non si ponesse mente alle difficoltà che il nostro disegno di legge tende a torre di mezzo od almeno ad alleviare, non si saprebbe comprendere perchè quella domanda di proroga si sarebbe inoltrata, e potrebbe forse dubitarsi che quella domanda tenda a dare un premio all'oscitanza dei proprietari, o (mi si permetta la parola) ai domini diretti, nel non eseguire, entro il triennio, la legge del 1873; e potrebbe quella proroga fin sembrare una sosta pericolosa per l'innovazione che il legislatore ha creduto di dover fare in uno stato di cose che poco andava d'accordo coi grandi principii economici cui s'informano le nostre istituzioni. Però chi si fa a discendere nel campo pratico, non può fare a meno d'accorgersi come le modificazioni da noi proposte sieno raccomandate all'equità ed alla benevolenza della Camera.

Gli ex-feudi oggi non sono se non che delle proprietà le quali vennero regolate col diritto comune. Ma pervenuti agli aventi causa dei feudatari od a privati cittadini per vendite o permuta, essi hanno conservato questo di speciale, che coloro i quali vantano diritto su quelle terre, sono nella dolorosa posizione di non potere raccogliere da un solo redente la loro rendita, ma di dover attendere questa a spilluzzico da una miriade d'utilisti che in quelle esercitano la coltura. Questi utilisti non sono neppure essi che personalmente coltivano; i coltivatori spesso sono altri individui, cui essi o cedono quel diritto, o danno mandato di eseguire la coltivazione. In guisa che il *domino* diretto vede uno sciame d'individui spandersi incessantemente sui suoi fondi, dai quali nel tempo della messe riceve con taluni metodi convenzionali e sommari una parte delle loro raccolte, ma senza potersi, nè rendere conto esatto della personalità fisica degli individui che prestano, e molto meno della loro personalità giuridica.

Ora, o signori, in un bel giorno venne la legge dell'8 giugno 1873, e disse a questi *domini* diretti: voi non esigerete più la prestazione in natura, voi la farete commutare in danaro, e questa commutazione sarà fatta dai tribunali, davanti ai quali voi dovrete citare tutti coloro che hanno il debito della prestazione; e di costoro indicherete le generalità, indicherete i domicili; indi farete constare dell'origine e della estensione dei vostri diritti, delle confinzioni precise di quelle frazioni su cui quei diritti

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876

si esercitano; e tutto questo servirà di fondamento alla pronunziamento del tribunale.

Signori, a chi non si fosse reso conto di quel frazionamento e di quelle vicende, di cui poc' anzi io vi parlava, questo compito poteva non sembrare molto difficile; ma quando si andò all'attuazione di questa legge, allora gravissime furono le difficoltà che si incontrarono, imperocchè bisognava rimontare dal coltivatore materiale al vero avente diritto, individuare la personalità di costui, vedere come egli possedesse, rintracciare, infine, l'origine dei propri diritti.

Ora, tutto questo era di una immensa difficoltà anche perchè i proprietari non conservavano descrizioni grafiche dei loro fondi e del modo come erano suddivisi.

Questo lavoro lungo e paziente avrebbe potuto abbreviarsi se vi fosse stato il concorso degli stessi utilisti. Ma nella legge stava scritto un articolo nel quale era detto che, non eseguiti i giudizi di commutazione nel triennio, cessava l'obbligo della prestazione negli utilisti. Ed allora vede ognuno che era questa una tentazione, perchè questi utilisti, lungi di agevolare quel lavoro che avrebbe dovuto rendere spediti i giudizi di commutazioni, fossero interessati invece ad ostacolarli.

Pure vi furono dei proprietari che giunsero al punto di poter iniziare i giudizi, ma allora sorsero altre difficoltà.

La legge si era preoccupata del numero a cui potevano ascendere coloro che per un solo fondo bisognava convenire nel giudizio di commutazione, epperò aveva scritto delle agevolazioni consistenti nel permettere che le citazioni si facessero su carta libera, e che solo sull'originale si mettesse una marca da bollo di due lire. Ma questo non poteva bastare quando si trattava di citare a centinaia gli individui che avevano dritto di coltura sullo stesso fondo, ed i tribunali vi rimediarono col permettere la citazione per editto.

Ma lo credereste, o signori? Io ho qui presente una citazione per l'ex-feudo di Capracorta, in provincia di Molise, che non è il più esteso. Ebbene, questa citazione, fatta per editto a 522 utilisti, ha importato, per diritto d'inserzione nella gazzetta ufficiale lire 1322, ed altre lire 1322 si sono pagate alla gazzetta provinciale che ha dovuto riprodurla. E poichè questa citazione si trovò dal tribunale difettosa per talune generalità non completamente indicate, ei bisognò rifarla: così si spesero lire 6000 e più per la sola citazione.

A fronte di questi esiti l'attore si spaventò ed il giudizio non è andato avanti!

Eppure, signori, nello spirito della legge vi era

di sovvenire a questa gravezza di spesa cui si andava incontro in questi giudizi. E nell'articolo 7 della legge stessa sta scritto che, appunto per alleviare la spesa dei giudizi di commutazione, non ostante che le tariffe del tribunale fossero diverse da quelle dei pretori, pure si dovessero prendere per norma queste ultime.

Senonchè nell'articolo 14 sta scritto poi che, ove i convenuti eccepiscano delle ragioni di merito, e contrastino con esse il diritto alla *prescrizione*, in tal caso il giudizio di commutazione rimane sospeso e il giudizio di merito è rinviato al tribunale, ma con rito ordinario.

Ora, in questi giudizi che, comunque di merito, sono però sempre giudizi incidentali al giudizio di commutazione, godranno le parti le stesse agevolazioni?

Ecco una questione che è d'uopo risolvere. E noi la Camera che io poc' anzi faceva osservare come nell'articolo 21 della legge stava scritto che, ove i giudizi non fossero compiuti nel triennio, cessava l'obbligo alla *presentazione*.

Il che essendo, è chiaro che non vi sarà un utilista il quale non si spingerà ad eccepire una ragione di merito, onde i giudizi fossero rinviati al loro corso ordinario, cessasse la speditezza con cui potevano compiersi le commutazioni, ed egli fosse rilevato dal dovere di pagare pel momento le prestazioni.

A tutti questi inconvenienti, o signori, noi abbiamo creduto di apportare rimedio, e di proporre dei correttivi. Noi vi abbiamo proposto nel nostro progetto di legge che le citazioni si facciano sempre per editto, e che nelle citazioni per editto, quando riguardino un gran numero di persone, le spese d'inserzione possono anche esse essere attenuate.

Noi vi abbiamo proposto inoltre che, quando quei tali giudizi di merito, ma che sono veramente giudizi incidentali, venissero ad intrametersi al giudizio di commutazione, anche per questi giudizi debbasi applicare la tariffa stabilita per le cause innanzi ai pretori.

E finalmente vi abbiamo proposto che quando per parte del convenuto si elevino queste eccezioni di merito, tendenti non ad altro che ad allungare la lite, non si sospenda, ma si continui la prestazione.

Restava, o signori, un ultimo capo di difficoltà che riguardava le iscrizioni ipotecarie.

La legge, all'articolo 22, ha stabilito che i proprietari divenendo creditori serbassero un diritto di prelazione sopra i beni soggetti una volta alla prestazione, purchè iscrivessero i loro diritti tra i tre anni, salvo a rettificare la iscrizione medesima quando, completato il giudizio di commutazione,

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876

questo giudizio venisse a fissare la vera cifra del debito.

Cosicchè derivava da questa prescrizione che spesso si pagavano le tasse ipotecarie in una proporzione molto maggiore di quella che poscia veramente risultava conforme alla somma del canone che il tribunale fissava.

E la Camera è bene che avverta come queste tasse di iscrizione non siano tali nella specie che ci occupa da non dover preoccupare la sua attenzione; imperocchè, abbiamo già notato innanzi che su di un solo fondo vi erano 522 utilisti, quindi 522 iscrizioni a prendere e tasse da pagare, e vi ha di quei fondi su cui questi utilisti si contano a migliaia e per prestazioni così miti ciascuno da ridursi il suo debito a poche lire.

Onde, veggia la Camera a che ascenderanno le spese per tutte codeste iscrizioni, e se non sia da preoccuparsi seriamente anche di questo stato di cose.

Or a questo anche noi abbiamo creduto di provvedere, proponendo che le iscrizioni si prendano nel termine stabilito dalla legge, ma che le tasse non si paghino, se non che sulle norme stabilite dalle sentenze; e che quando le iscrizioni a prendersi sopra un solo fondo eccedono di molto un numero regolare, in tal caso, o signori, proporzionalmente sieno attenuati i diritti e le tasse ipotecarie da soddisfarsi così al conservatore, che all'erario.

La Camera, ora che abbiamo notato i fatti, accolga, modifichi o rigetti questa nostra proposta. A noi, o signori, una sola cosa era a cuore, cioè che essa si preoccupasse in principio di un gran debito d'equità che tutti dobbiamo sentire nell'alleviare un compito che, per quanto s'informi a principii santissimi di pubblica economia, pure, per la sua obbligatorietà, non è a dissimularsi che rappresenta una eccezione a quella libertà d'esercizio che ha tutelata e che tutela la proprietà presso tutti i popoli civili.

PRESIDENTE. L'onorevole Pizzolante ha facoltà di parlare, per opporsi alla presa in considerazione.

PIZZOLANTE. Sono dolente di dover prendere la parola contro la presa in considerazione di un progetto di legge, specialmente quando mi trovo di fronte ad un egregio e chiarissimo avvocato quale l'onorevole Tarantini. Colto così all'improvviso, io cercherò di esaurire il mio compito con brevissime parole.

Questo progetto di legge mi pare che sia intimamente connesso coll'altra proposta di legge, la quale deve venire questa mattina in discussione; vale a dire la proroga domandata alla legge prece-

dente dell'8 giugno 1873. Se le due proposte realmente si connettono tra di loro, mi pare che logica imponga di dovere con un solo pronunciato decidere l'una e l'altra. Che vi sia connessione fra le due proposte è chiarissimo. *Est eadem quaestio*, che è nell'una e nell'altra proposta. Coll'una si domanda che si sospende la legge del 1873; coll'altra si dice: vi do in ricambio una legge la quale agevola di più la commutazione tanto desiderata. Con l'una si domanda la temporanea sospensione (proroga), con l'altra la sostituzione d'una nuova legge alla precedente; con l'una si sospende temporaneamente la legge del 1873, con l'altra la si uccide sostituendone un'altra in sua vece.

Ora, immaginiamo che la Camera decida negativamente per prima la proposta, vale a dire che non abbia luogo la proroga, ed allora la seconda ha perduto la sua importanza di presa in considerazione. Chi non vuole la proroga, vuole con ciò la pronta esecuzione, come potrebbe volere la sua cessazione con la sostituzione di una nuova legge? Non si troverebbe in certo modo vincolato?

Dunque le due proposte si connettono fra di loro in modo che una non può stare senza dell'altra. È per ciò che prego la Camera di sospendere la sua decisione sulla presa in considerazione della proposta presente fino a che non avrà deciso sull'altra che riguarda la proroga.

MANCINI, ministro di grazia e giustizia. La legge degli 8 giugno 1873, la quale provvede all'affrancaimento delle decime una volta feudali nelle provincie napoletane e siciliane, è una legge di progresso economico, è una di quelle provvide leggi che hanno in Italia sciolto la proprietà e l'agricoltura dai loro secolari ceppi e da servitù che erano reliquie di altri tempi e di altre condizioni sociali.

Noi dunque abbiamo tutti il più vivo interesse, acciò questa legge sia eseguita, ed eseguita il più prontamente e regolarmente che sia possibile.

La legge medesima contiene due parti.

Essa anzitutto dispone che le decime che finora dai coloni si pagavano in natura, vengano coattivamente convertite in annue prestazioni o rendite pecuniarie corrispondenti. Ha voluto con ciò la legge abolire una forma di prestazione che si usava nell'infanzia dell'agricoltura e della civiltà sociale; forma gravosa e vessatoria alle classi agricole, feconda di dissidii e di mutue diffidenze, e d'altronde inseparabile da uno stato d'incertezza che toglie alla proprietà la possibilità di affermare il suo vero valore, e quindi di avvantaggiarsi del beneficio del credito.

Volle la legge che dentro tre anni dalla sua promulgazione si procedesse a questi giudizi di conversione o commutazione della prestazione in natura

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876

nella prestazione pecuniaria; ma laddove il triennio trascorresse senza che il giudizio avesse luogo, non minacciò la decadenza assoluta dei diritti dei proprietari, ma in certo modo li sospese e paralizzò, dichiarando che, decorso il triennio, sussisterebbe sempre il diritto di riscuotere la decima pecuniaria allorchè se ne eseguisse la conversione, cioè dopo che si fosse adempiuto alla sua liquidazione mediante il relativo procedimento giudiziario.

Prescrisse non di meno che entro i tre anni dovessero i proprietari delle decime prendere un'iscrizione ipotecaria, in difetto di che il diritto di prelazione o il privilegio, che rappresentano un diritto di condominio, non si potesse far valere in concorrenza con qualunque altro creditore che avesse acquistato, o fosse per acquistare ragioni d'ipoteca su quelle terre.

In virtù di una seconda parte della legge, le decime già convertite in prestazioni pecuniarie rimarranno volontariamente affrancabili in qualunque tempo colle norme scritte nella legge del 1864 per l'affrancamento dei canoni e livelli dovuti allo Stato, ai comuni ed ai corpi morali.

Il triennio dalla promulgazione della legge del 1873 scade il giorno 7 del prossimo mese di giugno. Abbiamo due proposte: una per modificare alcuni articoli della legge stessa dell'8 giugno 1873, della cui presa in considerazione ora si disputa; ed un altro progetto di legge, che ha già percorso tutti i suoi stadi, e che quest'oggi verrà in discussione davanti alla Camera sopra una relazione già preparata dalla Commissione, per concedersi la proroga di un anno e mezzo a quel termine di tre anni, che sta per scadere il 7 giugno prossimo.

L'onorevole Pizzolante ha ragione: non può negarsi che vi ha un nesso fra le due proposte; ma mi permetta di osservargli non essere esatta la sua affermazione, cioè che laddove la Camera respingesse la proroga, la presa in considerazione del presente disegno di legge diventerebbe inutile. Appunto perchè i giudizi di conversione dovranno pur sempre esser fatti, o dentro i tre anni, o più tardi, avrà sempre pratica utilità la questione che in questo momento viene in esame, se cioè i giudizi di conversione o commutazione delle decime in natura in canoni pecuniari, nelle speciali disposizioni della legge dell'8 giugno 1873 incontrino realmente ritardi ed impacci più o meno gravi, più o meno sussistenti. Se questi ostacoli fossero veramente un impedimento alla esecuzione della legge, noi, anche respingendo la proroga, dovremmo procurare di facilitare l'esecuzione della legge medesima; anzi avremmo forse un motivo di più per esaminare se in

quella legge occorra, oppur no, introdurre le proposte modificazioni.

Perciò io non potrei accettare l'avviso dell'onorevole Pizzolante, di subordinare alla concessione o al rifiuto della proroga la presa in considerazione dell'attuale progetto di legge. Potrebbe meglio dirsi il contrario, cioè che se la Camera prendesse in considerazione questa proposta di legge, sarebbe il caso allora di esaminare se logicamente non ne derivasse la convenienza o la necessità di accordare una proroga più o meno lunga al termine stabilito per la esecuzione della legge da modificarsi. Nel caso opposto che questa proposta di legge non venisse presa in considerazione, e dovesse la legge rimanere tale qual è, vi sarebbe una ragione di meno a concedere la proroga domandata.

Noi dunque dobbiamo desumere dalla natura stessa e dal contenuto dell'attuale disegno di legge le ragioni per determinarci ad accogliere od a respingere la presa in considerazione di esso.

Secondo le consuetudini della Camera, nella discussione sulla presa in considerazione di un progetto di legge non se ne istituisce un profondo e definitivo esame, e spesso per sola cortesia non si usa negarne la presa in considerazione, con riserva di discuterne il merito a tempo più opportuno.

Tuttavia è necessario ricercare se la proposta abbia almeno una sufficiente apparenza di ragionevolezza, se il suo contenuto sia tale da meritare di divenire oggetto dello studio e dell'attenzione dei legislatori; con ciò non rimane vincolato il giudizio definitivo della Camera nè quello del Governo; dappochè i proponenti la legge ben intendono che il Ministero, sopra una questione in gran parte dipendente da fatti, deve riservarsi piena libertà di giudizio in seguito alle indagini che questo progetto di legge renderebbe necessarie, se mai la Camera lo prendesse in considerazione.

Ora, quali sono, se io ho bene ascoltato, le tre modificazioni che si propongono dagli onorevoli Tarantini e da altri nella legge del 1873?

L'una è che, quante volte sorga nel giudizio di commutazione un giudizio incidentale di merito per sapere se la prestazione sia o non sia dovuta, ovvero da chi e sopra quale estensione di terre sia dovuta, mentre ora l'articolo 14 della legge, combinato con l'articolo 22, rende al magistrato semplicemente facoltativo il far continuare, oppur no, in via provvisoria, e sino al termine del giudizio incidentale, il pagamento delle decime in natura, debbasi invece siffatta continuazione in tal caso rendere necessaria ed obbligatoria.

Ora, io non esito a dichiarare francamente agli onorevoli proponenti che, se non si trattasse di

altro che di questa modificazione, io dovrei oppermi, e pregare la Camera di non volere, senza probabile utilità, prendere in considerazione la loro proposta di legge.

Ne dirò in due parole il motivo.

Lo stesso onorevole Tarantini, con la schiettezza che gli è propria, ha dovuto riconoscere che nei giudizi di conversione gl'interessati a ritardarla hanno fatto sorgere de' giudizi incidentali, come un mezzo dilatorio.

Ebbene, questa sua osservazione di fatto è la migliore risposta alla proposizione che ora egli fa. Se si faceva ciò sotto l'impero della legge attuale che non dava certezza che da un giudizio incidentale derivasse la continuazione della prestazione in natura; se mai la legge si modificasse e divenisse certo che da ogni giudizio incidentale sopra la questione di merito derivasse l'effetto della continuazione della prestazione fino a che il giudizio non sia esaurito, è evidente che non pochi proprietari, desiderosi di continuare a percepire la prestazione in natura, sarebbero tentati di elevare pretensioni eccessive, sia per la quantità della prestazione, sia per la estensione delle terre sulle quali la prestazione dovesse pagarsi, per rendere così inevitabile l'opposizione de' debitori per far nascere giudizi incidentali, nella persuasione della loro lunga durata.

Ora, se lo scopo della legge ed il nostro deve essere quello d'impedire che si prolunghi questa forma di prestazione, e si faccia il possibile per accelerare la conversione, sarebbe imprudente una disposizione legislativa, la quale creasse essa medesima un interesse opposto, ed aprisse facile la via a far prolungare per anni ed anni il mantenimento di questa forma odiosa e condannata di prestazioni.

Perciò a me pare che questa prima proposta non possa meritare l'accoglimento della Camera e neanche i suoi studi.

Rimangono le altre due.

La seconda riguarda le iscrizioni ipotecarie. Nell'articolo 22 della legge dell'8 giugno 1873 si prescrive che fra tre anni debba essere presa l'iscrizione ipotecaria per conservare i diritti di prelazione e privilegio, ed altresì per godere la riduzione dei diritti ipotecari alla metà, che è consentita dalla legge.

Ora si adduce non essere possibile che nei tre anni si prenda la iscrizione ipotecaria. Prima di tutto, se la legge concede tre anni interi per iniziare il giudizio di conversione, e perciò anche negli ultimi mesi o negli ultimi giorni del triennio; come si può sapere quale sarà la somma, in cui sopra ciascun fondo e contro ciascun debitore sarà convertita la prestazione in natura?

Bisognerebbe designare la somma a capriccio, e il creditore vorrebbe sempre abbondare prendendo la iscrizione per una somma superiore al giusto, e pagando un diritto, in parte non dovuto, che poi non potrebbe ripetere, e che sarebbe a suo carico una indebita gravezza.

Inoltre se egli non conosce ancora esattamente i nomi di più centinaia di reddenti, la cui esatta determinazione si attende appunto dalle pronunzie, che emaneranno nel giudizio di conversione; se talora può non conoscere esattamente il numero catastale, la estensione e la confinazione delle singole frazioni di fondi sui quali si abbia diritto di riscuotere la prestazione, come si farà a prendere l'iscrizione ipotecaria nei tre anni, senza pericolo di renderla nulla? Infatti è noto che, secondo il Codice civile, ove nelle iscrizioni ipotecarie incorrano inesattezze od omissioni che rendano incerti o la persona del debitore o il fondo soggetto ad ipoteca, la sua misura ed i confini, l'iscrizione può annullarsi con irreparabile danno del creditore inscrivente.

Vi ha una considerazione che merita di essere addotta al proposito,

Noi abbiamo due leggi sopra analoghi argomenti, di cui una è già tale, cioè, quella che affrancò le terre del Tavoliere di Puglia, e l'altra è prossima a divenirlo, almeno lo spero e desidero, quella, cioè, sulla Sila, che avete, or son pochi giorni, approvata.

Ora, nella legge sul Tavoliere è scritto, all'articolo 2, che la iscrizione deve prendersi per conservare il privilegio, fra sessanta giorni dalla data dell'atto definitivo di accertamento e liquidazione. E nel progetto di legge riguardante la Sila, l'articolo 14, già votato dal Senato, e poscia anche da voi, parimente dispone che l'iscrizione necessaria a conservare il privilegio deve prendersi fra sei mesi dalla data del definitivo accertamento del credito.

Infatti, signori, quale danno, quale pericolo generale può esservi a stabilire, che prima sia accertato il credito, prima si conosca, mediante il giudizio di conversione, il vero ammontare della prestazione pecuniaria dovuta, e poi in un breve termine, da decorrere dal compimento di questo giudizio di conversione, dalla data della liquidazione, o dell'accertamento della prestazione medesima, il credito debba iscriversi?

Io dunque non esprimo una definitiva opinione, ma credo che questa modificazione sia meritevole di esame, soprattutto considerando che il giudizio debb'essere collettivo contro molti convenuti, ma le iscrizioni ipotecarie non possono essere collettive. Se dunque debbonsi prendere iscrizioni individuali e

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876

nominate, per l'indole del sistema ipotecario, contro ciascuno dei debitori, e vi sono proprietari di queste decime che debbono iscrivere, a testimonianza dell'onorevole Tarantini, contro cinque o seicento debitori sopra un solo latifondo; è evidente che dovranno prendere cinque o seicento iscrizioni ipotecarie; ed anche ridotti alla metà i diritti in complesso dovranno pur sempre essere considerevoli, perchè corrispondenti a cinque o seicento iscrizioni e non ad una sola.

Ora, se io non m'inganno, in tutto ciò vi ha qualche cosa che può meritare lo studio e l'esame della Camera, non essendovi ragione per cui quelle larghezze e facilitazioni, che furono accordate nella legge sul Tavoliere di Puglia e nel progetto di legge sulla Sila, non si accordino benanche a questi proprietari delle decime, costituiti in una condizione certamente analoga.

Rimane la terza modificazione, la quale in generale riguarda la gravità delle spese richieste dai procedimenti.

Ancorchè si trovino ridotte nella legge del 1873, pure si è affermato che una sola citazione per la sua inserzione nel giornale ufficiale ha dovuto costare 1300 lire, anzi, per essersi annullata la prima citazione, una somma ancor più considerevole.

Io non conosco questi fatti nella sua concreta realtà, ma essendo esplicitamente attestato dall'onorevole Tarantini, ho il dovere di crederlo; ad ogni modo è uno di quei fatti che possono meritare una indagine.

Si dubita inoltre se questa riduzione debba limitarsi ai soli giudizi di commutazione, od estendersi anche ai giudizi incidentali, che sorgono in occasione di quelli. Trattandosi non di giudizi volontariamente istituiti, ma resi necessari dalla legge, è giusto che essa si mostri equa e benigna, rendendone meno gravosa la spesa.

Anche su questa terza ed ultima modificazione non posso esprimere un'opinione positiva, perchè dipende dalla investigazione di questi fatti, dall'apprezzarne la gravità, dal ricercare se realmente si incontrino ostacoli assai gravi a sostenere le spese di questi giudizi.

Quindi io mi riassumo, concludendo che, se circa la prima delle tre modificazioni senza alcuna difficoltà esprimerei un avviso sì recisamente contrario da pregare la Camera a non intraprendere studi, a mio giudizio inutili e non promettenti alcun risultato; non oso esprimermi nella stessa guisa circa le altre due proposte. Me ne rimetto adunque alla saviezza della Camera; ed in questi limiti, e con riserva di uno studio più accurato delle questioni, dopo assunte le necessarie informa-

zioni, non mi oppongo alla presa in considerazione del proposto disegno di legge.

TARANTINI. Io aveva domandato la parola unicamente per rispondere all'onorevole Pizzolante le stesse cose che ha già risposto per me il ministro; quindi non faccio che ringraziarne l'onorevole ministro, al quale potrei pur rispondere che, in quanto al pericolo di vedere i proprietari avvalersi di quella facoltà che io volevo refrenata negli utilisti di dilazionare il giudizio, esso non esiste, perchè ai proprietari giova e non nuoce la commutazione.

Ma siamo in uno stadio di presa in considerazione, ed io non vorrei recare fastidio alla Camera. Nella fiducia quindi che la legge proposta sarà presa in considerazione, riservo ad altro tempo le mie osservazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Pizzolante non insiste nella sua proposta sospensiva?

PIZZOLANTE. Mi basta che si prenda atto che non si pregiudica alle altre proposte.

PRESIDENTE. La presa in considerazione non può pregiudicare alle altre proposte. Del resto, che non vi s'intende pregiudicare, risulterà dagli atti parlamentari.

Metto ai voti la presa in considerazione del disegno di legge presentato dagli onorevoli Mascilli, Tarantini e da altri deputati.

(La Camera delibera affermativamente.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA PROROGA DEL CORSO LEGALE DEI BIGLIETTI DI BANCA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per la proroga del corso legale dei biglietti emessi dagli istituti di credito formanti parte del Consorzio delle Banche.

La discussione generale è stata chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

CRISPI. Io non aveva l'intenzione di prenderé la parola in questa discussione, ma vi fui spinto dai precedenti oratori, i quali ragionarono in guisa da farmi sentire il bisogno di parlare.

Io credeva in principio che questa proposta di legge sarebbe stata accettata da tutti senza alcuna obbiezione. Ero convinto che coloro i quali il 18 marzo di quest'anno votarono contro ed in favore dell'onorevole Minghetti, avrebbero accettata questa legge, gli uni perchè conseguenti alle opinioni del precedente Gabinetto, come pure in omaggio alla legislazione economica che dal medesimo Ga-

binetto venne fatta; gli altri per la dura necessità nella quale oggi ci troviamo.

La legge del 30 aprile 1874 portava in sé il germe del male per gl'interessi economici del nostro paese, ma si rese più nociva pel modo col quale venne eseguita. Quella legge, quantunque fosse stata presentata quale atto di riparazione per le piccole Banche, e quasi come una reazione alla grande Banca, fu tutto all'opposto una legge che soltanto alla grande Banca avrebbe arrecato profitto.

Infatti, quali ne sono state le conseguenze? La grande Banca, la quale al 1874 non aveva emesso tutta quella somma di carta-moneta che poteva in virtù della legge, venne sciolta da ogni vincolo e poté liberamente aumentare la sua circolazione; le piccole Banche, al contrario, che ne avevano emesso al di là di quello che avrebbero dovuto, furono costrette a far rientrare una gran parte dei biglietti che erano in circolazione. Ciò appare chiarissimo dall'allegato n° 1, il quale voi trovate nella relazione presentatavi dall'onorevole Morpurgo.

La Banca Nazionale, che nel marzo 1874 aveva in circolazione 328,309,847 lire in biglietti, nel dicembre 1875 si trovava con una circolazione di lire 365,394,604. Se poi osserverete le altre Banche, voi troverete che la loro circolazione diminuì sempre; è molto sensibile la differenza tra i biglietti che allora erano in circolazione e quelli che lo sono attualmente.

Queste conseguenze furono previste da molti di coloro i quali furono contrari alla legge del Consorzio bancario propostavi dall'onorevole Minghetti. È un fatto economico, il quale fu un effetto inevitabile della legge, e che divenne anche più disastroso pel modo onde la legge venne eseguita.

Il Governo aveva assunto due obblighi con la legge del 30 aprile 1874. Coll'articolo 29 egli doveva entro sei mesi presentare una relazione e proporre i mezzi affinché si venisse all'estinzione del corso forzoso; aveva poi l'obbligo di fare rientrare la Banca Nazionale nelle condizioni normali in cui erano tutte le altre Banche, cioè di far disparire quella massa di carta della grande Banca, la quale era inconvertibile: ciò lo doveva creando i biglietti consortili.

Di questi biglietti consortili, dopo due anni, non sono stati creati se non che quelli da 50 centesimi, da una lira e da due; gli altri biglietti non esistono. La Banca Nazionale ha quindi una parte dei suoi biglietti nella condizione d'inconvertibilità, e ciò è un gran male oggi che deve cessare il diritto del corso legale per i biglietti delle Banche riunite.

Io aveva previsto sin dal 7 febbraio 1874 che il corso legale non sarebbe cessato e che la Camera

sarebbe stata obbligata a prorogarlo. Quello che a me sembrava una conseguenza del sistema fatale in cui noi entravamo colla legge del 30 aprile 1874, è diventata una terribile necessità pel modo come quella legge venne eseguita.

Se oggi non fosse prorogato il corso legale dei biglietti, le conseguenze quali sarebbero? La Banca Nazionale, la quale è nella favorevole condizione che una parte della sua carta è inconvertibile, sarebbe la vera sovrana verso le Banche associate; imperocchè la sua carta sarebbe ricevuta come moneta legale, mentre la carta delle altre, avendo un corso fiduciario, sarebbe respinta dal mercato, o per lo meno verrebbe grandemente diminuita la circolazione dei loro biglietti. Codesto ritardo nella creazione della carta consorziale è quindi per se solo un motivo perchè la proroga del corso legale fosse accordata.

La posizione delle piccole Banche è anche più disastrosa per la condizione in cui furono messe, avendo dovuto ritirare una parte della loro carta, mentre vennero obbligate inoltre a continuamente scambiare la loro carta con quella inconvertibile.

Questo baratto riesce di gravissimo danno. Voi non potete impedirlo, finchè dura questo sistema anormale, e potrete appena moderarlo lasciando il corso legale ai biglietti delle Banche riunite. È un danno, è un male codesto, ma bisognava prevederlo il giorno in cui fu decretato il Consorzio delle Banche.

Se nel 1874, quando alcuni proposero che ci fosse una carta inconvertibile governativa, si fosse data piena libertà a tutte le Banche, accordando indistintamente alle medesime il biglietto a corso fiduciario, noi non saremmo oggi costretti a dovere accettare la proroga del corso legale.

Pertanto io vi diceva che la legge in discussione è l'effetto di una ineluttabile necessità, è la conseguenza inevitabile non solo della legge del 30 aprile 1874, che fu proposta e fatta votare dall'onorevole Minghetti, ma anche una conseguenza del modo irregolare come la legge stessa venne eseguita.

In verità, signori, noi ci attendevamo a questo cattivissimo passo, e siamo sicuri che lo stesso onorevole Minghetti, se fosse rimasto al potere, avrebbe anche esso chiesta la proroga del corso legale dei biglietti delle Banche.

Del resto, ce ne dette un indizio allorchè il mio amico, il deputato Englen, chiedendogli se mai avrebbe dato un provvedimento a questo proposito, egli, l'onorevole Minghetti, non si rifiutò, anzi promise che qualche cosa sarebbe stata anche da lui proposta alla Camera.

È singolare però come l'onorevole deputato Min-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876

ghetti abbia messo in ridicolo fuori di quest'Aula la proroga che venne chiesta dai miei amici, il ministro delle finanze e il ministro di agricoltura e commercio, in un discorso che oggi è diventato storico, pronunziato da lui, quando con molta modestia si detronizzava innalzando il suo rivale. Essendogli state fatte delle interruzioni sul modo come queste povere vittime, che sono oggi sugli scanni ministeriali, esercitano il potere, ed essendosi accennato all'antico proponimento della Sinistra di volere abolito il corso forzoso, l'onorevole Minghetti, quasi irridendo, rispose che, non solo il corso forzoso continua, ma è stata proposta una legge per la proroga del corso legale.

Certo nel programma del nostro partito vi è la cessazione del corso forzoso, ma non si vorrà pretendere che in un mese i miei amici, il ministro delle finanze e quello dell'agricoltura e commercio, avessero potuto proporre una legge perchè il corso forzoso fosse abolito.

Essi, avendo proposta la proroga del corso legale, non lo fecero col proponimento di rinunciare alle idee del nostro partito, ma per obbedire ad una necessità, per subire un fatto creato dal precedente Gabinetto, pronti fra non guari a portare alle deliberazioni della Camera la legge per la estinzione del corso forzoso.

Devo intanto credere che fu un'arte oratoria quella dell'onorevole Minghetti, quando rimproverava ai miei amici di non essere venuti a chiedere l'estinzione del corso forzoso, arte solita nelle assemblee quando la poesia infuoca le menti dei caduti, i quali, dolenti del potere perduto, si lusingano che questo sia presto per tornare nelle loro mani. E questa poesia la vedo tanto più da essi coltivata, quando, a proposito del macinato, fu detto che il contatore continua coi suoi giri, e che l'iniqua imposta continua a molestare le nostre popolazioni.

Certo da questi banchi, in quanto al macinato, mi si permetta la parentesi, perchè l'argomento non è in discussione, ci può essere tolleranza, ma non ci può essere una adesione, come ad una imposta che debba restare nel nostro paese.

Il concetto della Sinistra su questo proposito è stato sempre uguale. Noi non possiamo di un colpo rifare il sistema tributario e correggere il sistema economico costituito dai nostri avversari in Italia; ma nostra opinione è che tutto quello che economicamente e finanziariamente è stato fatto, è erroneo, che bisogna correggerlo, che bisogna arrivare ad un miglioramento per il quale le popolazioni possano accorgersi che veramente un mutamento è avvenuto nella politica e nell'amministra-

zione del regno. (*Segni di adesione a sinistra*) Ma per rifare e correggere ci vuole un tempo, certamente non lungo, e nemmeno eguale a quello che ci è voluto per fare del male, ma non breve, come si pretende da coloro i quali vogliono dare a credere che noi non sappiamo fare nulla di nuovo. (*Bene!*)

Torno al mio argomento.

Per vero, io credeva che questa legge non avrebbe suscitato ostacoli, e che sarebbe stata accettata e votata in silenzio da tutti: da noi, tollerando il passato e cedendo ad una fatalità; da coloro che votarono il 18 marzo per l'onorevole Minghetti come un dovere imposto dal loro passato. (*Segni di approvazione a sinistra*)

MANTELLINI. Io debbo dire poche parole all'indirizzo dell'onorevole Dina e dell'onorevole Luzzatti.

L'onorevole Dina si maravigliava che un certo discorso si fosse letto in numerosa assemblea di Firenze nel senso della fusione delle Banche minori con la Banca maggiore, senza che sorgesse protesta di sorta. Senonchè taceva allora che quel discorso non era letto nè all'Accademia dei Georgofili, nè al Circolo Adamo Smith, ma era letto all'adunanza generale degli azionisti della Banca Toscana; e questa è la ragione per cui, non solo non vennero proteste, ma vennero assentimenti molto spiccati.

L'onorevole Luzzatti emise anche questa volta il voto suo per la libertà e la molteplicità delle Banche. Soggiunse però che egli voterebbe per la Banca unica quando gli facilitasse la cessazione del corso forzato.

Io invece me ne sono fatta un'altra delle domande, e la dirigo più specialmente a quelli che si mostrarono tanto ostili alla fusione delle Banche.

Le Banche minori sono sì o no costituite in condizioni di vitalità?

Io credo che la legge del 1874 abbia fatto a quelle Banche minori una tale condizione che non è condizione di vitalità. E ciò per questa semplice ragione, che le Banche minori ogni giorno si vedono sopraffare dalla Banca maggiore, e non mica per mal animo, ma per necessità delle cose.

Quella legge del 1874 è riuscita a vantaggio della sola Banca maggiore; e non poteva essere altrimenti, perchè per questa legge la circolazione della Banca maggiore può essere spinta, e lo sarà quanto prima, fino a 450 milioni. La Banca maggiore ha diffusa tanto la sua circolazione per ogni parte del territorio del regno, che non troverà difficoltà a disseminare tanta carta quanta ne può emettere, fino ai 450 milioni.

E dico che questo fu un favore che si consentì alla Banca Nazionale. La Banca Nazionale è diventata da Sarda Italiana per decreto reale. Ma se lo meritò. Imperocchè fu la sola che seguì la bandiera del regno italiano con estendersi con le sue succursali dalle antiche provincie su tutto il resto d'Italia, di mano in mano che si facevano le annessioni. E questo coraggio non ebbe nessun altro istituto.

La legge del 1872 consentì alla Banca Nazionale la facoltà d'aumentare il suo capitale. E notate bene che questa non fu proposta del ministro, ma della Giunta parlamentare, che riferì su quel disegno di legge. Si disse, è vero, che questo aumento non avrebbe potuto mai entrare in calcolo per misurare la circolazione. Ma questa riserva si è appunto dovuta cancellare, e fu giusto che si cancellasse colla legge del 1874. La Banca Nazionale ebbe il merito di concludere col Governo la conversione dell'imprestito nazionale, e ne fu compensata. Quindi nella condizione delle cose non c'è da farne rimprovero.

La Banca, la sola, la vera italiana, non c'illudiamo, è quella che oggi si chiama la Banca maggiore. E sì; essa è destinata ad assorbire tutte le altre, essa è destinata a fare cessare colla carta regionale una vita tistica, una vita intristita quale è quella alla quale vennero e si trovano condannati i Banchi di Toscana di certo, di Roma del pari, non so di quelli di Napoli e di Sicilia.

Signori, quale è la condizione che quella legge faceva ai Banchi di Toscana e di Roma? È presto fatto il conto. La Banca Nazionale Toscana ha 21 milioni di capitale, può emettere 63 milioni di biglietti. C'è anche la Banchina di credito che può emetterne per 15 milioni. Abbiamo un totale di 78 milioni. Che c'entrano in Toscana 78 milioni di carta? Non ci sono anche i consorziali e i biglietti sardi? Per tutto rimedio la legge del 1874 chiamava i Toscani a crescere a Roma l'ingombro dei biglietti romani. Allora sì, che sarebbero diventati come i biglietti di strada ferrata, d'andata e ritorno. La Banca Romana ha 15 milioni di capitale, può emettere biglietti fino a 45 milioni. Dica l'onorevole, mio amico, Guerrini quali industrie egli è costretto ad usare per farli entrare nella circolazione romana. Ei cerca di pigiarli e li pigia, ma sbuzzano da tutte le parti (*Ilarità*) e ritornano allo sportello per il baratto.

E perchè questo affaticamento dei Banchi minori per estendere la circolazione? Anche qui la ragione è presto chiarita. Questi Banchi pagano di tasse quanto press'a poco corrisponde all'interesse del loro capitale; qualche cosa bisogna dare agli azio-

nisti, e per dare qualche cosa agli azionisti bisogna di necessità lavorare sui biglietti. Quando gli affari non vengono a cercare le Banche, sono le Banche che vanno a cercare gli affari; quando non si trovano a comperare le divise fuori piazza, le si creano, le si formano per comprare la carta con cui alimentare il baratto. Quando non si trovano titoli a breve scadenza, si fanno operazioni lunghe. E che cosa ne viene da tutto ciò? Ne viene che i biglietti, i quali non hanno ragione di tornare allo sportello delle Banche per pagamento, ci tornano per il baratto.

Il risultato ultimo è quello in cui noi ci troviamo: la crisi permanente del baratto, e del baratto di carta con carta. E la è questa una condizione ragionevole? E la è questa una condizione che possa a lungo sopportarsi? No, signori. Primi a sentirne l'affaticamento sono i Banchi minori, che ad alte grida vi chiedono la facoltà di potersi fondere colla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, e il danno si rovescia sul paese e sul credito. Sì, sul paese, il quale risente, quanto gli azionisti, della malattia che affligge i suoi istituti di credito.

E perchè si dovranno fare le meraviglie? Volete la molteplicità delle Banche? Aspettate per volerle, che si ritorni in condizioni normali. Le nostre sono condizioni morbose. Non potete parlare nè degli esempi americani, lo permetta l'onorevole Dina, nè dell'esempio della Banca inglese. Come ne potete parlare di fronte al corso forzato? Voi non avete riserva metallica, voi dovete cercare una riserva di carta. Libertà e corso forzato stanno come l'oro alla carta-moneta.

Non tema no, l'onorevole Dina, non tema per la solidità del biglietto: non è in causa la solidità del biglietto: il portafoglio di quegli istituti presta pienissima garanzia al biglietto; chi ne scapita, chi ne va a rotta di collo, sono gli azionisti. Parlo degli azionisti della Banca Toscana, ai quali per tanti anni si è distribuito un dividendo che oscillava fra il 12 ed il 14 per cento, e che ora si sono veduti ridotti a un dividendo del solo cinque per cento.

Ecco la ragione per cui quegli azionisti applaudirono all'idea della fusione, come l'unica ancora di salute, come l'unica barca che li possa liberare da questo pelago tempestoso, dove essi non hanno remi, non arnesi per potersi reggere.

In conclusione, per me voto questo disegno di legge, non mica perchè io creda che possa venir mai giorno in cui cessi il corso legale, finchè dura il forzato. No, non può venire quel giorno; il corso legale è nato ad un parto gemello col corso forzato dal medesimo babbo del 1866. Finchè dura il corso forzato, potrete non chiamarlo legale, ma sarà in

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876

effetto un corso legale. Bisognerà sostituire qualche cosa di fiduciario, ma di quella fiducia che diverrà obbligatoria per patto, per necessità o per costume.

Non crediate che col far cessare il corso legale voi possiate facilitare la cessazione del corso forzato. Voi non fareste che accrescere difficoltà a condizioni difficilissime; voi non fareste che arruffare di più questa matassa di già troppo arruffata. Crediate pure: cesserà il corso legale, quando cesserà il corso forzato. Questa è la mia povera profezia, e quindi voto questo progetto di legge; e principalmente lo voto nell'intendimento di dare tempo a che si maturi la fusione delle Banche minori nella Banca maggiore; perocchè mi paia questo un bisogno supremo, l'unico rimedio ad un male che ogni giorno più potrebbe incancrenire a danno degli istituti e del credito al quale servono i loro biglietti.

PRESIDENTE. Ora darò la parola all'onorevole Panattoni perchè svolga, come ha stabilito la Camera, in occasione di questa discussione generale, la sua interrogazione che è la seguente:

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio sulla odierna condizione delle Banche di emissione, e sullo studio dei provvedimenti diretti a migliorare le funzioni del credito. »

PANATTONI. Signori! Era mio intendimento richiamare l'attenzione della Camera e del Governo sopra una serie varia di fatti riflettenti le condizioni di taluna fra le Banche, ed il modo con cui il credito funziona in Italia.

Riunita la mia interrogazione all'esame della legge sulla proroga del corso legale, al punto cui è giunta la discussione, forza è che io mi limiti a pochi rilievi, fiducioso che ai mali, cui accennerò, non sarà per tardare l'opera riparatrice, che è un dovere dei governanti.

La legge, attorno a cui lavoriamo, non può considerarsi come un mero espediente, che valga ad alleviare le presenti necessità. Essa strettamente si ricollega ad uno dei più ardui problemi dell'età nostra: le travagliate condizioni della circolazione e del credito.

Noi raccogliamo oggi gli effetti di una legislazione restrittiva della libertà, che, inaugurata con il decreto del 1° maggio 1866, iniziatore del corso forzoso, s'chiuse con la legge del 30 aprile 1874, diretta a infrenare le esagerazioni della circolazione cartacea.

Nel dare vita al consorzio delle Banche, fu vostro pensiero il togliere il carattere di regionalità ai biglietti aventi corso legale.

Ebbene questo carattere di regionalità rivive oggi e continua nella circolazione legale; e si fa anzi più

intenso e più permanente, quanto più il biglietto inconvertibile si diffonde, e prende il luogo della circolazione legale.

Di qui la limitata circolabilità di taluni biglietti; la prevalenza di altri; la onerosità del baratto della valuta, che di continuo ritorna in proporzioni allarmanti allo sportello della Banca emittente.

Sovra questa anomalia volga la sua attenzione il ministro. Veda se modo vi sia di assicurare in questa parte il paese.

Ho udito parlare troppo spesso, con una preferenza non invidiabile, della Banca Toscana. Ebbene, io vi domando: sotto l'influsso della legge del 30 aprile 1874, vivono prospera vita la Banca Romana e il Banco di Sicilia? Non attribuiamo a fallacia di uomini ciò che è l'effetto della anomalia dei sistemi.

Il carattere di regionalità, che vi auguraste togliere ai biglietti a corso legale, ogni dì più inceppa questa circolazione, che vediamo sempre più coartata in quell'angusta cerchia, in cui fu confinata; al di là della quale l'attende la repugnanza e il discredito.

Le cifre, che noi possiamo raccogliere dalla relazione non ha guari pubblicata sulla situazione della Banca Toscana, appalesano quanto sia grave il carico che quella Banca sostiene, per fare fronte al cambio della propria circolazione.

Nel periodo dell'ultimo triennio, dal 1873 a tutto il 1875, noi abbiamo questi riscontri: di fronte ad un capitale di 21 milioni, la Banca Toscana porge una circolazione, che ondeggia fra i 57 e i 58 milioni, cui sta di fronte un baratto che monta ad una media annua di oltre 176 milioni. Sono così pressochè 15 milioni (oltre due terzi del capitale) che affluiscono ogni mese al baratto; e lo stesso biglietto si ripresenta così, per questo calcolo, 28 volte al baratto in un anno.

Frattanto la Banca Toscana è indotta a fare fronte alle esigenze di un cumulo sì grave del cambio della propria circolazione, mercè misure eccezionali e onerose. Essa è costretta a impiegare, in Firenze o a Livorno, parte del suo capitale in acquisto di fondi pubblici, per effettuarne quindi la vendita sul mercato di Genova; è costretta ad acquistare o scontare cambiali scadenti in altre piazze di Italia; per procurarsi, nell'un caso e nell'altro, in pagamento una massa di biglietti inconvertibili, che soddisfino alle necessità del baratto.

Ebbene, se teniamo dietro al dibattersi della Banca Toscana fra codesti espedienti, vedremo che nell'ultimo triennio la Banca stessa perdeva un milione e trentasette mila lire nel commercio dei titoli; vedremo quali sacrifici essa abbia incontrati per giun-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876

gere a procurarsi quelle tratte da piazza a piazza, a sì caro prezzo mercanteggiate!

Tutto questo distrae il capitale dai naturali suoi impieghi; ed assorbendo il reddito delle Banche, soffoca la feconda espansione del credito.

Possono siffatti espedienti eccezionalmente servire ad un dato momento. Ma quando si mutano, siccome è oggi, in sistema, noi dobbiamo necessariamente riconoscere che le sorti di cotesti istituti pericolano; e sentiamo il bisogno che sia provveduto ad una necessità che trae origine da improvide leggi.

Attendo perciò che l'onorevole ministro dichiarasse, dinanzi alla anormalità di un baratto sì disastroso, sia suo intendimento introdurre una qualche modificazione alla legge del 30 aprile 1874, in quella parte, che regola i rapporti, onde sono fra loro collegati gli istituti di emissione costituenti il Conserzio.

Nè è meno grave causa di mali la inosservanza, da parte delle Banche, dei loro statuti nella concessione del credito.

Il fascino della speculazione, dal privato poco a poco è rimontato alle Banche. Noi ne vediamo talune, per soverchio cointeresse assunto, addivenire d'un tratto proprietarie di ferrovie. Altre ne vediamo gettarsi in braccio alle industrie minerarie; altre ossorte in tagli di boschi, od intente a mercanteggiare titoli egiziani, o municipali. Operazioni spesso aleatorie e inducenti perdita; sempre di lenta e laboriosa liquidazione.

È così che d'un tratto l'industria si vide assottigliato il capitale, che le era alimento. È così che gli sconti si limitarono; e venne meno il credito, siccome colto da improvvisa paralisi.

Su condizioni sì gravi oggi create ai commerci dal fuorviare degli istituti di credito, volga le sue cure il Governo.

Sorge da questo sistema una fatale atonia, che colpisce gl'istituti e i commerci; venendo così ad immobilizzarsi una quantità rilevante di capitali, e rendendosi illusorio lo sconto.

Ed io domando al ministro: è nei suoi intendimenti il forzare le Banche ad una più scrupolosa osservanza dei loro statuti? Che si propone di fare a sollievo delle industrie, le quali reclamano una più retta distribuzione del credito?

Io mi auguro che le risposte del ministro varranno a rendere la fiducia al paese.

È manifesto il malessere, in cui si trascinano i nostri commerci: e forse è prodromo di crisi peggiori.

Tempo è che a tutto ciò si ripari. Pensate, o signori, che la stabilità del nostro avvenire politico

dipende dalla prosperità del nostro avvenire economico.

MAIORANA-CALATABIANO, ministro per l'agricoltura e commercio. Aveva sperato di assistere ad una votazione, anzichè ad una discussione, imperocchè era a tutti noto che, se alcuni vi fossero i quali pei loro antecedenti dovessero ritenersi avversari degli espedienti, che se fra costoro qualcuno vi fosse ancora più specialmente e personalmente contrario a ciò, gli uni sarebbero stati coloro ai quali mi onoro di essere collega, e l'altro sarei stato io stesso.

Prima che altri me lo rammenti, dirò anzitutto che sulla fine di novembre, in occasione della discussione del bilancio sull'entrata, ho levato la voce quasi per protestare sulle inclinazioni che si manifestavano dal Ministero cessato per la proroga del corso legale. Ebbene ora vengo a proporre ed a pregare la Camera di accettare una proposta di proroga.

Durante la lunga discussione alla quale da ieri assistiamo, intorno all'indole della legge 30 aprile 1874, sulla circolazione cartacea, si sono manifestati, non dirò delle insinuazioni, ma certo dei giudizi poco benevoli su coloro che si sobbarcarono a votarla.

Noi non possiamo fare una politica retrospettiva. La legge del 1874 fu votata, e non mi pare grandemente opportuno di riandarne ora e qui l'appello nominale. È legge dello Stato; certo non fu legge del Ministero presente. Il Ministero, come ente, farà del suo meglio per eseguirla nella parte che rimane, la quale non è piccola.

Vi furono moltissimi avversari del Ministero d'allora, i quali concorsero all'accoglimento di quella legge; ma gli atti parlano intorno ai loro divisamenti. La storia avrà potuto o potrà dire che essi furono ingenui. Comunque sia, non fu certo colpa loro se si arresero ad accettare un principio indiscutibilmente benefico. La legge fu votata con alcuni concetti che molti di coloro che l'approvavano, avevano combattuto. Uno dei concetti che fu strenuamente oppugnato fu quello appunto del biglietto nazionale, nel quale si credeva potersi trasformare il biglietto regionale. La potestà che si dava come un beneficio per tutti gli istituti, fu rilevato allora da me, come non fosse che un maleficio pei cinque istituti, e un artificiale aumento di forza, a loro danno, per un solo.

Pur combattei il principio di misurare la circolazione sul capitale, perchè, notavo che, così creavasi una grande e nuova ineguaglianza. Ma si fu inesorabili. Si amò la proporzionale applicazione dei criteri, si parlò di una specie di diritto, mentre versavamo in leggi ed in sistemi eccezionali, in sistemi di privilegi

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876

e di monopoli; i fatti perciò si reputarono diritti, e non mancò una maggioranza nella Camera per applicarli sino alle estreme conseguenze.

Cionondimeno vi erano tre grandi e salutari concetti che proclamavansi colla legge, e per amore dei quali un'assai notevole maggioranza, io fra questa, si raccoglieva nella votazione della legge: quello di separare la carta a corso forzato da tutt'altra carta, legale o abusiva; l'altro di limitare il corso forzato ai soli biglietti rappresentanti il debito dello Stato; il terzo di assegnare un termine alla vita del corso privilegiato dei biglietti degli istituti che, da forzato in parte, come quello della Banca Nazionale, legale per gli altri, diveniva tutto quanto provvisoriamente, e per tempo limitato, legale.

Questi principii si considerarono di loro natura come benefici, e lo erano del tutto; perchè, con la pronta e intera esecuzione delle leggi, ne avrebbero reso innocua la parte meno buona, perchè preparavano alla libertà del credito e alla cessazione del corso forzato, perchè mettevano in faccia allo Stato tutti quanti gli istituti in condizione precaria. Per altro, quando a cosiffatti principii potè aggiungersi una solenne manifestazione del Ministero di allora, appoggiata alla votazione di un articolo della legge, pel quale si stabiliva un breve tempo entro cui si doveva non solo raccogliere e partecipare al Parlamento i fatti, ma avvisare ai modi di far cessare il corso forzato, e farne corrispondenti proposte, coloro i quali non erano al fatto del Governo dello Stato, non dovevano indagare i riposti divisamenti del Ministero d'allora, e dovevano credere alla legge.

Io dovetti credere, sarò stato in colpa, ma credei: e chiamerei in testimonio qualcuno del Ministero passato, chiamerei in testimonio il presidente del Consiglio di quel Ministero; io credei realmente che l'articolo 29 fosse un articolo efficace, e che ci fossero uomini risoluti a metterlo in atto. E lo credei perchè io viveva allora nella beata illusione di riconoscere non che possibile, ma quasi facile di trovare modo di risolvere la grande questione del credito e del corso forzato.

Ebbene, la cosa non andò come voleva la legge e come io sperava. Questa ha avuto i primi due anni di esecuzione. A me non è dato di sindacare l'operato della precedente amministrazione; è dato di constatare i fatti.

In che condizione ci troviamo? La carta consorziale, che ci fu taluno il quale rilevò doversi e potersi immediatamente creare senza spesa, e perciò quasi senza oneri o con assai leggeri per lo Stato, la carta che si volle fosse fabbricata, contro non indifferente annuale indennità, dal Consorzio, non

è ancora del tutto emessa, anzi ne è in circolazione una minima parte.

Da un'ultima relazione del Consorzio si raccoglie che sono già fabbricati i biglietti da 50 centesimi, da lire 1, 2, 5 e 10 per la somma complessiva di lire 575 milioni; col settembre sperasi che si avranno i biglietti da lire 20, quindi s'imprenderà la fabbricazione dei biglietti da lire 100, e di seguito quella da lire 250 e 1000, per modo che ritienasi l'intero miliardo possa essere al completo in gennaio 1877.

È pur sempre positivamente vero però che la carta consorziale non si ebbe entro l'anno, siccome era stabilito nella legge.

E la cosa non si fermò qui: la legge si volle eseguire in una maniera che parve legale, e tale sarà stata, chè io codesto ora non discuto, si volle cioè dichiarare, per virtù di patto degli istituti consorziati, e per decretazione di Governo, che consorziale, fra tutta la carta dei sei istituti, dovesse ritenersi quella sola di alcuni tagli appartenenti ad uno di essi, alla Banca Nazionale, comechè continuasse a circolare nell'antica forma, e nessun segno esterno ne rivelasse la nuova qualità.

Taccio di cose minori, ma è indiscutibile che gli istituti, per le difficoltà trovate, per gli accordi presi o subiti, acquistarono la convinzione che di cessazione di corso forzato difficilmente si sarebbe potuto parlare; ed essi ed il paese acquistarono pure la convinzione che i biglietti di uno di questi istituti si sarebbero sempre più accresciuti, ciò che si sperava non sarebbe seguito quante volte presto si fosse presentato un progetto di legge inteso a provvedere alla cessazione del corso forzato; acquistarono la convinzione che i biglietti dei cinque minori istituti si sarebbero dovuti diminuire, e, ciò che è più grave, una troppo notevole differenza di credito, e però di facilità di circolazione e di baratto, si sarebbe manifestata, non solo tra il maggiore istituto ed i minori, ma anche nei rapporti fra questi ultimi: e non solamente gli istituti, ma il paese comprese tutto questo.

Conseguenza ne è stata che per i cinque istituti, per quattro certo, lo sviluppo degli affari è andato sempre peggiorando; per uno solo si è mantenuto, ed in alcuni momenti con tendenza di miglioramento, con tendenza ascendente.

Giunte le cose a questo punto, è seguita una serie d'imbarazzi, di difficoltà, precisamente per alcuni di questi istituti.

Per economia di tempo, io vado sommariamente esaminando il tema che ci occupa e rispondendo alle varie domande indirizzate ieri ed oggi a misura della breve discussione che farò.

Banca Toscana. Si sono sollevati dei lamenti in-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876

torno allo condizione attuale della Banca Toscana. L'onorevole Dina diceva: vi siete preoccupati delle condizioni di questa Banca? Avete fatto attenzione alla relazione di quel direttore generale? Altri ci hanno detto: avete tenuto presente il fatto della quantità sempre crescente di carta che si presenta pel baratto agli sportelli della Banca Toscana? Costo non è un effetto visibile, indiscutibile della legge del 1874? Ma il vizio, dicesi, era intrinseco nella legge; non sono circostanze eccezionali, circostanze speciali alla Banca Toscana quelle che hanno operato così nocivo risultamento.

Qui è bene che, per l'interesse del vero, e perchè ogni malinteso si bandisca, io difenda la legge del 1874 anche nei suoi effetti.

L'onorevole Panattoni ha accennato ad una causa potentissima delle condizioni poco felici nelle quali si trova la Banca Toscana. E tale causa è l'immobilizzazione del capitale. Questo è un fatto indiscutibile. Ma l'immobilizzazione del capitale ha davvero tenuto dietro alla legge del 1874? E qui rispondo anche all'onorevole Toscanelli.

Dal 1874 in qua certo non c'è stato un miglioramento; ma è bene che si dica che la causa nociva è anteriore alla legge, e probabilmente è anteriore alla fine del 1873. La conseguenza quale è? Che invece di doversi le angustie della Banca Toscana attribuire all'applicazione della legge del 1874, in complesso si devono al modo con cui si è trovata impigliata in una serie di affari che, sventuratamente, non sono riusciti a bene. Diffatti da un documento ufficiale che cosa rilevo? Nel 1867 la Banca Toscana, con un capitale di 10 milioni e con una circolazione di 29 compiva un baratto di 8 milioni, nel 1868 di 20, nel 1869 di 39 (sebbene nel 1869 ci fosse un aumento di circolazione); nel 1870 di 55. Nel 1871 c'è l'aumento del capitale da 10 a 15 milioni, la circolazione arriva a 28, eppure discende a 45 milioni il baratto.

Senonchè, fenomeno che io qui non mi so interamente spiegare, nè ho elementi sufficienti, nemmeno nel mio ufficio, per tentare di farlo, nel 1872, sebbene vi sia un aumento di capitale da 15 a 20 milioni, la circolazione non è che di 45 milioni e il baratto ascende a 156 milioni! Si va al 1873; la circolazione cresce di 12 milioni, cioè va a 57 milioni, e sempre col capitale di 21 milioni, nel 1873 si compie un baratto di 222 milioni!

La legge del 1874 non era ancora venuta e noi abbiamo una così grave condizione di cose; notiamo che quell'istituto per vivacchiare ha bisogno di procurarsi carta per 222 milioni. Vedete quali e quante devono essere le difficoltà, le spese, i rischi da incontrare, per procurarsi tanta somma con si

pochi mezzi, e con affari così poco felici, in un anno!

Viene la legge del 1874, ma nel 1874 certo non si fanno prospere le condizioni della Banca toscana, e pure da 222 milioni, con una circolazione di qualche milione in più del 1873, il baratto discende a 169 milioni, e nel 1875, pur attenuandosi di un milione la circolazione, il baratto discende ancora a 136 milioni.

Finalmente negli ultimi tre mesi noi abbiamo 42 milioni di baratto corrispondente ad una somma superiore al precedente anno, ma presso che simile alla media degli anni 1874 e 1875.

Devo aggiungere una cosa in confronto della verità che, malgrado la tendenza poco rassicurante dei Banchi minori, tanto avuto riguardo alla primitiva loro ineguaglianza rispetto alla Banca Nazionale nel regno d'Italia, quanto avuto riguardo alla susseguente crescente ineguaglianza, derivante dai modi coi quali si è dovuto eseguire la legge, malgrado tutto ciò la Banca toscana si trova avviata in un tal quale miglioramento, rispetto alla causa più grave che l'ha afflitta, l'immobilizzazione del suo capitale, e i rischi d'incorrere in qualche perdita. Le cause disturbatrici non si sono moltiplicate, ed intanto si comincia, almeno come viene riferito ufficialmente, oltre che ad assicurare se non la totalità del capitale, la massima parte certo, si comincia anche a realizzare la liquidazione del capitale impegnato.

Questo per la Banca toscana.

L'onorevole Panattoni giustamente diceva: ma la questione è molto più larga, ed è verissimo. Io non mi posso dissimulare la condizione difficile che è stata fatta dalla legge del 1874, in genere, ma più son gravi quelle specialmente che, rispetto alla Banca Romana, ebbero ad essere sanzionate in quella legge. E la Banca Romana, in fatto di difficoltà per il baratto, non si trova in condizioni molto migliori della Banca Toscana; chè, secondo i calcoli degli ultimi mesi, deve rinnovare il baratto della sua circolazione in 2 mesi e 23 giorni.

Debbo dire ancora, che il Banco di Napoli, sebbene si trovi in condizioni grandemente migliori degli accennati due istituti, anch'esso è affaticato per poter provvedere allo scambio dei biglietti che sonosi barattati tutti, pel passato, in 163 giorni.

Il Banco di Sicilia ha traversato una crisi; ma però relativamente alla difficoltà di realizzare lo scambio, per un po' più di libertà che ha potuto godere nel procurarsi la divisa, è stato danneggiato di meno. In ogni caso è certo, che sotto quel riguardo ha dovuto spendere e perdere di meno.

La sola Banca Nazionale nel regno d'Italia, non

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876

ha che una porzione impercettibile dei valori suoi che devono andare al baratto. Essa non è ascisa che al quattro per cento in ragione di mesi sulla totale sua circolazione.

Ora, in cosiffatta condizione di cose, colla convinzione che si avevano questi istituti, che non si sarebbe potuto, nè voluto più togliere il corso legale, arriviamo noi, e troviamo la questione già decisa dal fatto. Il paese e gli istituti sanno che col 22 di maggio va a scadere il corso legale; ma tutti pur sanno che il 22 di maggio non potrà essere giorno fatale. Il contegno del cessato Ministero n'escludeva il dubbio.

Qui dunque comincia la difesa rispetto all'unico oratore che ha preso l'offesa, cioè l'onorevole Dina. Era possibile di contestare la necessità impellente di accordare la proroga? Era possibile il discuterla? Non era certo da crederlo. Dunque sia causa naturale, inevitabile della legge per l'indole sua, sia causa non imputabile a nessuno, ma agli eventi, alla fatalità d'ordine economico, un fatto certo è che le condizioni del paese e degli istituti sono tali che rendono assolutamente impossibile di discutere se, in vista della maniera anormale e viziosa di circolazione, si abbia a prendere o no un provvedimento che eviti di farli quasi inabissare, si abbia a ricorrere a qualche temperamento sull'esecuzione letterale dell'articolo 15 della legge del 1874.

Ma se quando noi siamo venuti al Governo, abbiamo trovata decisa la questione nel senso che bisognava accordare la proroga al corso legale, che ci rimaneva? Rimaneva solo lo studio del tempo.

Noi avremmo potuto accennare ad un tempo assai breve, come altre volte si è fatto, e specialmente in occasione di proroghe di termini stabiliti per legge, come avvenne per la legge ipotecaria, avremmo potuto domandare sei mesi, coll'intendimento segreto di chiedere una nuova proroga e probabilmente di domandarne una terza ancora. Ma noi ci siamo fatti questo ragionamento.

La questione del corso legale si rannoda alle due gravi questioni, dell'ordinamento del credito (e qui rispondo per quanto mi è permesso agli onorevoli Alvisi e Dina), e della cessazione del corso forzoso.

Ebbene, qualunque possa essere lo studio che l'attuale amministrazione abbia potuto fare, siamo noi in grado di dire che per risolvere il doppio problema molto complesso dell'ordinamento del credito e della cessazione del corso forzato, non occorra un qualche tempo? O siamo in condizione di dire che tale problema si può risolverlo immediatamente?

Ebbene, la cosa, studiata sotto questo doppio punto di vista ha avuto la soluzione che la Camera

conosce, cioè di determinare un tempo entro cui affrontare convenientemente la questione della cessazione del corso forzato; un tempo entro cui noi diremo di poter liberare il paese da quella gran malattia con tutte le sue conseguenze; ma un tempo bastevole ancora, perchè noi possiamo presentare un progetto di legge inteso ad ordinare e attuare un sistema di credito, il quale, tenendo conto delle circostanze di fatto, corrisponda ai principii che abbiamo sempre professato, e dai quali mai disarteremo; un tempo insomma sufficiente perchè possiamo avvisarci seriamente concludentemente sulla maniera di risolvere le due gravi e connesse questioni del credito e del corso forzoso.

Il tempo rispondente alla necessità delle cose non poteva essere più breve di quello che abbiamo fissato pella cessazione del corso legale; ed insieme abbiamo riconosciuto che non era indispensabile lo si determinasse per una maggiore durata.

Ma ciò facendo, abbiamo forse affermato che sia impossibile la cessazione del corso legale, finchè vi sia un avanzo di corso forzato? Abbiamo proclamato un principio che sarebbe l'antitesi della legge del 1874? Non l'abbiamo affermato e non potevamo affermarlo.

Noi riconosciamo che, a misura che le condizioni uniformi degli istituti di credito andranno migliorando, a misura che si potrà vedere un termine approssimativo ai guai presenti, al ristagno cioè degli affari, all'inazione e ai pericoli del credito e della circolazione, si potrà benissimo allora affrontare la questione della cessazione del corso legale e si potrà compiere quello che forma la base dei nostri divisamenti.

Quando il corso forzoso sarà arrivato alla sua cessazione, e agli istituti si sarà dato tempo di rimettersi nella buona via, potrà coesistere col resto del corso forzoso, il corso fiduciario.

Ma qui, dice l'onorevole Dina, ed era un'espressa domanda ch'ei mi rivolgeva: vi siete voi assicurati contro i mali della vostra proroga? Questi biglietti che sono in circolazione e ai quali voi prolungate la vita giuridica a corso forzato limitato, giacchè il corso legale altro non è, non vi danno essi seriamente a pensare? Vi siete voi premuniti contro questi biglietti?

Dico il vero, io vorrei pregare l'onorevole Dina a risolvere egli a suo modo il problema, accennando almeno che cosa penserebbe si facesse in questo momento.

Se si trattasse d'inaugurare qui il corso legale, d'introdurre una nuova istituzione, la domanda sarebbe buonissima, perchè noi autori del fatto dovremmo assumerne intera la responsabilità. Il corso

legale, invece, e lo dico in faccia di uno dei miei amici che ieri mi parve avesse asserito diversamente, il corso legale precede la data del 1874. Il 1874 determinava il fine teorico, non dico il fine di fatto, del corso legale: non ci era necessità della perspicacia veramente distinta dell'onorevole Dina perchè si fosse potuto prevedere la grande probabilità che dopo due anni il corso legale non sarebbe cessato.

Io, pur votando la legge, prevedi ancora quest'ipotesi come la più probabile, appunto perchè non ero sicuro della rigorosa e pronta esecuzione di tutte le parti della legge e della fortuna che avrebbe dovuto assistere l'amministrazione nel mandarla ad effetto.

Ora questo corso legale esiste. Che garanzia volete che l'amministrazione presente aggiunga alla garanzia dei diritti stabiliti colla legge del 1874, alla garanzia che viene dagli Statuti, alla garanzia di fatto, che viene dal modo con cui si esercita e si può esercitare per legge la vigilanza? Sono queste le garanzie! Volete responsabili noi se queste garanzie non risponderanno? Volete fortificare il Governo di altre garanzie? Fatevene, se vi piace, promotori!

Il Governo nel momento attuale si preoccupa del dovere di conservare, si preoccupa della grande necessità di impedire una crisi, in cui si cadrebbe, se una legge di proroga non venisse prontamente attuata, si occupa solamente di questo, ed aspetta e spera che agli altri mali si possa man mano trovare rimedio.

Ma l'onorevole Dina risolveva il problema con l'invocazione di un principio. È vero che si rivolgeva al Governo, è vero che si rivolgeva ai suoi amici e non amici politici, invocando rimedi qualsiasi purchè efficaci; ma in sostanza ieri rivelava il suo tema obbligato. Egli diceva: la garanzia c'è, se non che non è per tutti gli istituti. Ed è impossibile che sia per tutti gli istituti, finchè il credito rimane organizzato com'è.

E qui faceva una proposta formale, o meglio, accennava a voler fare una proposta formale, e collo spirito eminentemente pratico ed illuminato che lo distingue, si riservava di farla quando gli si fosse fatto sperare di vederle fare buon viso. Egli vorrebbe aggiungere all'articolo unico del progetto di legge un altro articolo, per cui si sarebbe data facoltà agli istituti di congiungersi fra loro in guisa da fortificarsi e togliersi dalla fiacchezza in cui sono caduti.

Veramente non c'è forma più semplice di quella per rivelare il suo concetto. Introduciamo questo articolo; sarà un omaggio reso alla libertà. E chi

avrebbe potuto impedire che un articolo somigliante fosse stabilito in una legge organica sugli istituti di credito? Ma versiamo noi nello stato di uguaglianza in fatto di credito? Questi istituti sono liberi di esistere diversamente di come esistono? Questi istituti sono emanazione della libertà individuale o associata, ovvero sono l'effetto di convenzioni, di leggi, di interessi naturali, e più spesso anche artificiali, che si sono impegnati e che gli hanno messi in quest'andazzo?

Ebbene, voi, onorevole Dina, mi parlate di libertà in tempo di indiscutibile privilegio, in tempo di monopolio? Potete parlarvi di riordinamento di credito, potete parlarvi del bisogno di esaminare la questione sotto aspetti molto più larghi, ma non potete mai con un inciso che tanto saprebbe di poco pratico, e pel quale credo che non farei ingiuria all'onorevole Dina domandando se egli l'abbia proposto sul serio, non potete venire con somigliante inciso mostrando di credere di accordare una libertà che non vi sarebbe mai!

Infatti, chi potrebbe giovarsi di cosiffatta libertà? Gli istituti che sono enti morali, che non danno utili a nessuno, non potrebbero mai valersene, e pertanto per essi ci vorrebbe una legge speciale; gli istituti poi che sono costituiti in società anonima potrebbero valersi della libertà e metterla in atto, ma nell'interesse di chi avrebbero dovuto esercitare questa libertà? Rappresentano essi meri e semplici interessi d'utile privato, si giovarono solo dei mezzi raccolti dalle sottoscrizioni o vissero per virtù di legge e di privilegio?

L'onorevole Mantellini, con quel suo dire sostanzialmente brioso e sarcastico, accennò al luogo dove il divisamento di fusione della Banca Toscana fu manifestato.

Ma io vorrei conoscere il divisamento dei comuni della Toscana, vorrei conoscere il divisamento dei Consigli comunale e provinciale di Roma, dei comuni della provincia romana, per potere meglio apprezzare la portata della pubblica utilità nel movimento fusionista.

Io lo so che mediante quell'articolo alcuni interessi personali possono essere non soltanto tutelati ma rinfrancati dagli errori, non dalle colpe, ma dagli errori nei quali, per avidità o per altro, caddero gli istituti. Ma da quell'articolo che cosa ne nascerebbe per l'universale? Sarebbe il paese che davvero se ne avvantaggerebbe? E la concessione del nuovo favore sarebbe causa di fare utilizzare il monopolio in servizio del paese? Che se ne farebbe la Toscana e la provincia romana con una trentina di milioni di più che ci potrebbero essere allo sconto, se dovessero perdere gli speciali

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876

aiuti che si devono attendere dai propri Banchi, se dovessero subire gli statuti e i modi di vivere di una Banca che non ha radice sul luogo, che non ha conoscenza delle abitudini, che se può ispirare fiducia nelle varie classi, non potrà riporvela essa medesima largamente, comechè essendo potente possa pure operare sul luogo? Non si possono giudicare questi istituti nello stato loro di infermità e di decadenza che non tutta è imputabile ad essi; bisogna esaminarli nello stato della loro vitalità dal quale usciranno da poco e nel quale potrebbero ritornare, e in cui spero che, per concorso illuminato della pubblica opinione, delle rappresentanze locali e nazionali, e del Governo, ritorneranno.

Nel sistema del nuovo modo di libertà che si propugna non rimarrebbe, per essere più franchi, che introdurre un articolo, invece di quello accennato dall'onorevole Dina, così concepito: « Sono abolite tutte le Banche esistenti ed è creata una Banca unica. »

Se egli ha il coraggio di fare questa proposta e se vi ha una Camera pronta ad accoglierla, sarebbe la più grande mia fortuna, perchè ciò mi toglierebbe d'imbarazzo.

DINA. Domando la parola.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. L'onorevole mio amico Luzzatti, che mi pare di non vedere al suo posto, richiamava l'attenzione del Governo sulla vigilanza verso gli istituti consorziali. Questa sì che era un'avvertenza d'ordine pratico, perchè si trattava di adoperare almeno una piccola medicina in sollievo, se non altro transitorio, di questo corpo ammalato.

Richiamava egli l'attenzione del Governo sul modo come va condotta la vigilanza.

E rispondo in nome del Governo che il modo è quello stabilito dalla legge del 1874 e dai regolamenti approvati per regi decreti che la seguirono, cose tutte dovute alla passata amministrazione.

Certamente questo modo è degno di essere riveduto e nel principio e nella sua applicazione, perchè sebbene sarebbe un'esagerazione di credere che alla poca vigilanza si debbano attribuire i grandi guai, onde sono travagliati la maggior parte degli istituti di credito; per certo non si può essere lietissimi della maniera con cui si è potuto praticare quella vigilanza. Ma bisogna essere giusti, esiste già un regolamento per il quale al ministro delle finanze è riservata la vigilanza sugli istituti di credito consorziali, e nel quale è pure detto che transitoriamente è delegata al ministro di agricoltura e commercio; ma vi è soggiunto però che questo ministro non può deliberare niente nelle cose gravi se non d'accordo col ministro delle finanze. Questo

è il fatto del regolamento e vuol dire della legge. Dunque applichiamo questo fatto.

Io so come ho potuto applicarlo nel brevissimo tempo in cui mi ci sono trovato. Mi dolgo dei frutti raccolti? Io non me ne dolgo: qualche cosa si è potuto ottenere. Come fu applicato per l'addietro? Certo non ispetta a me d'indovinarlo; ma si sa che non vi hanno che quattro commissari governativi; questi quattro commissari governativi fanno del loro meglio; per taluno di loro io non avrei anzi che parole di encomio, inquantochè ha fatto benissimo, o meglio, ha potuto fare benissimo. È bastato ciò? Fatti anormali sono stati compiuti da alcuni istituti.

Ma crediamo noi che con un sistema di vigilanza si possano davvero rendere impossibili fatti simili? Sarà sempre questione di quantità, sarà questione di misura; ma delle anomalie ne seguiranno sempre; versiamo in un campo essenzialmente artificiale, anormale anzi, la legge non può provvedere a tutto.

La parte riparabile però va riparata. Che cosa abbiamo fatto in questi ultimi giorni? Abbiamo messo in ordine tutto il materiale che si riferisce agli istituti; abbiamo potuto riconoscere in massima parte le date e le modalità degli errori in cui alcuni di essi caddero; abbiamo rinnovate le disposizioni che già erano state prese dalla passata amministrazione, affinchè si ponesse un argine per quanto alla amministrazione è fatta facoltà.

Del resto la legge del 1874, non accordando che un diritto di vigilanza, certamente non ci ha dato il *plenum posse* su tutti questi istituti e per la loro esistenza, e per il loro organismo, e per le loro funzioni. Ciò nondimeno, il concetto dell'onorevole Luzzatti può anche essere studiato. Ma, non bisogna illudersi: noi non possiamo sperare grandi risultamenti da ulteriori studi, da ulteriori provvedimenti di questo genere. La speranza è fondata nella risposta ad uno o a due altri quesiti dell'onorevole Dina, il quale ebbe anche a compagni in questo l'onorevole Alvisi e, mi pare, l'onorevole Toscanelli.

Vi avvisate, ei disse, voi di rivedere la legge dell'ordinamento del credito, in altri termini, di fare una legge organica sul credito e i Banchi? Vi avvisate voi a provvedere qualche cosa intorno al corso forzato?

Rispondo che se non ci fossimo avvisati di occuparci di questi due gravissimi temi, non ci saremmo presentati alla Camera. È nostro dovere di occuparcene. Le ineguaglianze sono giunte agli ultimi estremi, gli inconvenienti, io sono d'accordo coll'onorevole Dina, possono non fermarsi a quelli che si

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876

sono sin qui lamentati: ma la questione bisogna portarla un poco più in alto, ci entreranno un poco i principii, ci entrerà alquanto la pratica; bisogna rispettare dentro il possibile gli interessi impegnati; bisogna tentare di risolvere il problema con una legge realmente equa, e tale da salvare gli interessi impegnati, e da non pregiudicare quelli che sin qui sono stati vittima del privilegio e del monopolio.

Movendo da questi concetti è necessità assoluta di coordinare le leggi sul credito e i Banchi a quello che deve riguardare la cessazione del corso forzoso.

Se noi ammettessimo quell'indiscutibile cronologia di pareggi di diverso genere che si hanno da compiere prima di occuparci del grave tema del corso forzato, noi in questo momento non verremmo a fare osservazioni somiglianti: noi riconosciamo che vi sia una grandissima intimità tra il bilancio dello Stato ed il bilancio del paese, crediamo che vi sia grande relazione tra le condizioni di fatto degli istituti di credito che esercitano il monopolio dell'emissione ed il fatto della circolazione a corso forzato; tutto questo noi ammettiamo, e studiando e giudicando come può essere studiato e giudicato un corpo malato, noi ci proponiamo di venire ad una conclusione che possa risolvere il problema sotto tutti gli aspetti.

Se non che volete che in questo momento si scenda a precisare modi, condizioni e tempi per i quali risolversi quel doppio gravissimo problema?

Certamente questa non sarebbe una pretesa ragionevole, e noi mancheremmo non solo del dovere, ma anche della possibilità di sobbarcarci a somigliante compito.

Quello che può essere detto, e solennemente affermato per parte mia individuale, è questo: potrò errare, ma è mia ferma convinzione che si può fare qualche cosa, ho la ferma convinzione che dentro il 1877 si può benissimo affrontare e risolvere il problema: la risoluzione del problema non significa, lo s'intenda bene, attuazione completa del doppio concetto, la libertà del credito, e la cessazione del corso forzato, significa quello che significa, cioè avviamento alla libertà, avviamento alla cessazione del corso forzato.

Se questa convinzione non avessi avuto, non sarei stato io colui il quale si sarebbe associato all'onorevole presidente del Consiglio nel fare la proposta che è sottoposta all'esame della Camera. Se quanto dico non sarò atto a fare, l'unica cosa che posso promettere alla Camera ed al paese è questa, che se non mi farete felice mettendomi in libertà molto tempo prima, non arriverò alla fine del 1877 o non mi presenterò più qui, senza aver concretato una proposta. Ed è inteso che se la proposta mi verrà

respinta, non resterò qui. Ecco tutto quello che io poteva dichiarare ai diversi interpellanti che mi hanno fatto l'onore di chiedere che su questo punto io manifestassi la mia opinione.

Un'ultima parola all'onorevole Panattoni intorno ai divisamenti del Governo per evitare i maggiori mali dai quali sono minacciati i minori istituti.

Rispondo che l'unica cosa possibile in questo momento è la proroga del corso legale.

Domani potrà essere attuato un sistema di vigilanza probabilmente più concludente del passato; domani potrà essere studiato, per essere presentato al Parlamento, qualche provvedimento con cui si possa tentare di togliere radicalmente la malattia. Nel momento attuale nulla saprei dire di più preciso; e non mi resta a far altro che raccomandare alla Camera la pronta votazione di questo disegno di legge. (*Bene! Bravo!*)

MINGHETTI. Avrei dovuto chiedere molte volte la parola seguendo il costume per quelli che si chiamano fatti personali, ma me ne sono astenuto, e restringerò il mio dire a pochissimi punti.

Non intendo entrare nelle questioni generali che si sono elevate circa la legge del 1874 ed i suoi effetti, nè investigare il futuro in rapporto alla circolazione, al credito pubblico, all'abolizione del corso forzoso.

Io voto questa legge. Avrei però voluto che fosse accompagnata da alcune sanzioni che mancano nella legge del 1874, affinché le Banche rimangano veramente nei limiti che sono loro prescritti. La legge del 1874 stabilisce delle cautele, ma non tutte sono munite di sanzioni. Ed io, pure accordando la proroga, avrei voluto supplire a questa lacuna.

Del resto non è nuova per me l'idea di questa proroga: nè poteva essermi nuova se, dal giorno stesso in cui presentai la legge del 1874, aveva proposto che il corso legale fosse accordato per tre anni e non per due, come poi fu deciso in appresso dalla Camera.

Ma riconoscendo la convenienza, anzi la necessità della proroga, io non posso non respingere nel modo più assoluto le cause alle quali si volle attribuirlo.

Si è detto: voi siete costretti a rinnovare il privilegio del corso legale ai Banchi minori, perchè a questi Banchi minori avete lasciato fare ciò che la legge non permetteva. La legge infatti all'articolo 22 dice: « Gli istituti indicati non potranno fare impieghi diretti senza formale autorizzazione del Governo, tranne che per l'investimento del fondo di riserva. » Voi non avete eseguita questa disposizione: voi avete lasciato che gli istituti minori si impegnassero in operazioni di lunga durata; avete

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876

violata la legge, ed essi si sono intanto impegnati in tali operazioni per cui oggi invocano la proroga, e voi siete costretti ad accordarla.

Quest'argomento è stato ripetuto sotto molte forme, a quella guisa che un cuoco cucina la stessa vivanda in varie salse. (*Movimento a sinistra*) Ebbene quest'accusa è assolutamente falsa, non sussiste nè punto nè poco. Che alcuni degli istituti minori si trovino in condizioni alquanto difficili per avere fatto delle operazioni a lunga scadenza non può negarsi, ma queste operazioni rimontano tutte a tempo anteriore al 1874.

TOSCANELLI. Domando la parola.

MINGHETTI. Io posso asseverare alla Camera che esse esistevano, ed anzi che dopo il 1874 furono alquanto menomate.

Io non entrerò a parlare di altri istituti; non lo trovo necessario, perchè non è stata fatta un'allusione diretta altro che ad uno; ma poichè l'allusione fu fatta alla Banca Toscana, mi contenterò di leggere quello che il direttore della medesima diceva il 17 febbraio 1876, e ciò facendo, non credo di venir meno in alcun modo nè alla discrezione nè ai riguardi che si debbono agli istituti di credito, poichè questa relazione è stampata.

Egli diceva dunque: « che veramente le difficoltà del cambio avevano condotto la Banca ad impegnarsi in operazioni non rispondenti all'indole sua. Tali sono state quella della ferrovia marmifera di Carrara, quella del signor Achille Fazzari, quella della Banca del Popolo e del municipio di Firenze. Queste operazioni vennero quasi tutte nel 1873, quando ferveva nel modo più violento il baratto. Vennero coll'acquisto di titoli incassabili fuori di Toscana. La somma totale cui si giunse con queste diverse operazioni ascese un momento fino ad oltre 30 milioni, che poi furono, mercè attive e continue liquidazioni, ridotti a 18 milioni nel principio del 1875. »

Questa testimonianza, se fa prova della sollecitudine di quel direttore, prova altresì che le operazioni, alle quali è stato qui da un oratore fatta allusione, sono anteriori al 1874. Epperò è assurdo il voler attribuire le condizioni difficili nelle quali taluni dei Banchi si trovassero ad operazioni irregolari che fossero state dal Ministero approvate.

Nè tampoco si può dire, come è stato detto, che il regolamento deviasse dalla legge, quindi accordasse la possibilità di impieghi ipotecari, perchè li accordava solo in un caso, cioè quando si trattava di assicurare il credito bancario preesistente. Questa facoltà dunque non è una violazione di legge, ma è l'esplorazione e il compimento di essa, ed è

invero una necessità indispensabile per alcune Banche.

Certo l'oratore il quale faceva quest'appunto non può ignorarlo, egli sa bene che vi sono degli *effetti* delle Banche medesime stillati sotto forma bancaria, ma che in realtà non lo sono, che bisogna rinnovare ad ogni *scadenza*, e che ben difficilmente si potrebbero riscuotere, se non se ne prendesse l'assicurazione mediante un'ipoteca.

Un'altra ragione è stata trovata per la necessità della proroga, ed è che i nuovi biglietti non furono compiti e messi in circolazione nel termine prescritto.

Io confesso il vero che a questa ragione do ben poco valore: dal momento che alcuni tagli della Banca Nazionale (e non tutti i biglietti, come sembra che credesse talun oratore) dal momento, dico, che alcuni tagli della Banca erano stati dal Consorzio acquistati e considerati come propri.

Io non credo punto che la qualità della carta abbia potuto avere influenza sul cambio dei biglietti di Banca, che è la cagione che ha travagliato i Banchi minori. Io credo che domani, quando saranno fuori tutti questi biglietti, la situazione sarà la medesima, e non è a questa cagione che possiamo attribuire i pericoli a cui vogliamo riparare. Bensì aggiungo che se si è tardato più di quello che io aveva detto a emettere i nuovi biglietti, ciò è stato in forza di una causa che fu voluta dalla Camera e dal Senato, cioè che questi biglietti fossero fabbricati in Italia per industria nazionale. Era evidente che dovendo creare una officina la quale fabbricasse questa specie di carta, era evidente, dico, che si sarebbe impiegato, come s'impiegò, un tempo maggiore di quell'unico anno nel quale io, da esteri fabbricatori, aveva avuto promessa che si sarebbero potuto compiere da loro le operazioni medesime.

Ora non mi resta che confermare pienamente una asserzione per la quale l'onorevole ministro di agricoltura mi ha fatto appello. È verissimo che quando si trattava dell'articolo 29 della legge 1874 egli ha sempre considerato come, non solo possibili, ma anzi probabili e facili a trovare dei provvedimenti che conducessero ad una rapida abolizione del corso forzoso. Quanto a me, accettando quell'articolo, non lasciai però di dire apertamente alla Camera, come aveva detto ad alcuni miei amici e a lui medesimo, che avrei fatto tutti gli sforzi e gli studi possibili per formarmi un concetto esatto dei provvedimenti necessari a tal fine, ma che non poteva promettere fin d'allora che questi studi avrebbero avuto il risultato che si desiderava.

Noi abbiamo esposto nella relazione, dico io e il mio collega Finali, non solo i fatti storici relativi al

corso forzoso, ma tutte le induzioni relative ad esso; abbiamo esaminate le condizioni necessarie ad avverarsi prima di affrontare il grande problema della abolizione del corso forzoso. Non abbiamo detto di più, perchè l'andar oltre ci parve infondata presunzione.

Lo ripeto: la nostra relazione analitica mise in chiaro tutta la serie delle condizioni che è d'uopo siano attuate prima di affrontare il grande problema, e con ciò soddisfece, se non alla lettera, certo allo spirito dell'articolo 29.

Auguro all'onorevole ministro di agricoltura e commercio, glie lo auguro di tutto cuore, di essere più felice di noi, e intanto prendo atto della sua dichiarazione e della sua promessa che nel venturo anno potremo discutere e votare uno schema di legge che ci condurrà all'abolizione del corso forzoso.

Della legge 1874 dirò solo che lo scopo di essa non era di favorire le Banche e che nessuna è stata favorita. La Banca Nazionale stessa, della quale si è detto che aveva avuto moltissimi favori, potrebbe mostrarvi sui listini di Borsa che le sue azioni prima del 1874 erano vendute a ben più alto prezzo di quello che siano state vendute di poi.

Non fu questo lo scopo della legge; lo scopo della legge fu di arrestare la emissione indefinita della carta, poichè tale emissione si faceva, con pericolo flagrante, sempre maggiore, fu di disciplinarla, di stabilire alcune provvide cautele.

Per giudicare di quella legge mi basterebbe indicare l'aggio dell'oro tanto minore di quello che era, ma io me ne appellerò a coloro che si intendono di affari, me ne appellerò a tutto il paese il quale si trovava in una specie di inquietudine febbrile, la quale oggidì, sebbene la condizione non sia normale, si è grandemente calmata.

Ma ho detto che in questa materia non voleva entrare, nè tampoco in considerazioni politiche. Mi basta solo di avere rettificati alcuni fatti, e di aver dimostrato che se io voto la proroga del corso legale proposta dall'onorevole ministro, non posso affatto attribuirne la necessità a difetto di osservanza della legge del 1874.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Per dire una sola parola in risposta all'onorevole Minghetti per quell'appunto, piccolo, piccolissimo appunto che faceva all'attuale amministrazione, di non essersi avvisata insieme alla domanda della proroga a proporre qualche temperamento, che avrebbe implicata una più concludente sanzione contro gli istituti.

Ebbene, io ho il piacere di annunziare alla Ca-

mera ed all'onorevole Minghetti, che questo concetto si affacciò alla mente nostra, e lo studiammo; senonchè riannodandosi esso a tali e tante questioni, entrammo nel serio dubbio di non essere a tempo pel 22 maggio ad avere la legge: e siccome la proroga per noi era cosa impellentissima; e siccome altri provvedimenti avrebbero potuto menare a discussioni e difficoltà, che ci avrebbero forse fatto trascorrere il tempo utile, mettendoci nella illegalità quanto alla esecuzione dell'articolo 15, la quale molto probabilmente si sarebbe arrestata, così fu consiglio unanime di abbandonare ogni altro studio e proposta per ora, accontentandoci pel momento di questo provvedimento essenziale e necessario. È inteso perciò che prossimamente potremo occuparcene.

PRESIDENTE. L'onorevole Dina ha facoltà di parlare.

TOSCANELLI. Ma io...

PRESIDENTE. Il deputato Dina aveva chiesto la parola quando parlava l'onorevole ministro; il deputato Toscanelli invece l'ha domandata quando parlava l'onorevole Minghetti. Ciò spiega il perchè l'ho accordata prima all'onorevole Dina. Non abbia dei dubbi, onorevole Toscanelli. (*ilarità*)

DINA. Ringrazio l'onorevole ministro di agricoltura e commercio degli schiarimenti che gli è piaciuto di dare intorno ad alcune domande che io gli aveva rivolto; di certo quando io gli chiedevo se, prorogando il corso legale dei biglietti delle Banche, egli era sicuro che le condizioni delle Banche fossero abbastanza regolari e rassicuranti perchè non dovessero temersi delle perturbazioni nel credito, io non avrei creduto che egli domandasse a me quali altre garantigie si potessero dare. Io, facendo a lui questa domanda, sapeva di rivolgermi al ministro, il quale, per l'alto suo ufficio e pel suo ingegno, era in grado di tranquillarmi rispetto alle condizioni interne delle Banche. Ma io profano affatto ai moti ed alle operazioni interne delle Banche, io che non ho relazioni colle Banche e che, lo confesso francamente, non m'intendo abbastanza di quegli affari, non avrei mai creduto di sentirmi rispondere dall'onorevole ministro che se io credevo che fossero utili altre garantigie, le proponessi. A questo riguardo l'onorevole ministro poteva essere sicuro che di tali proposte io non sarei stato in grado di presentarle. Ad ognuno il proprio ufficio.

L'onorevole ministro, come poteva prevedersi, dichiarandosi contrario alla proposta che io aveva accennato, e che sono lieto di aver sentito oggi appoggiare così calorosamente dal mio amico onorevole Mantellini, diceva: questa fusione di Banche

poteva giovare ad alcuni interessi privati, ma non sarebbe accolta bene dal paese.

Lascio da parte gli interessi privati, chè forse anche per questa parte l'onorevole ministro è in grado di conoscere meglio di me.

Qui si tratta d'interesse generale, d'interesse della nazione, e io considero tali questioni sotto l'aspetto che preoccupa l'Italia e tiene in pensiero anche tutti gli Stati civili, perchè la questione del credito non è ancora risolta definitivamente presso alcune nazioni.

Ma se colla fusione di alcune Banche insieme si potessero anche giovare gli interessi privati; col lasciare le Banche nelle condizioni in cui sono, non ne potrebbero essere danneggiati molti interessi e privati, e pubblici? Il pericolo non esiste?

Da tutti gli egregi oratori sorse, per così dire, una voce unanime nel considerare le condizioni di alcuni stabilimenti di credito come anormali. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha riconosciuto che gli inconvenienti che avvennero potrebbero ancora crescere, ma una dichiarazione di tanta gravità nel momento in cui la Camera sta per approvare la proroga del corso legale, non può a meno di non metterci in pensiero.

Io non voglio svolgere più ampiamente la proposta che avevo fatto e me ne appello all'avvenire. Il ministro ha dichiarato, anzi ha fatto solenne promessa alla Camera di presentare nel corso del 1877 delle proposte, le quali valgano ad avviarci alla libertà del credito e alla cessazione del corso forzoso.

Io prendo atto di questa sua dichiarazione e sarei lietissimo di poter approvare qualsiasi progetto di legge, il quale introducendo in Italia la libertà del credito, potesse assegnare in pari tempo il fine del corso forzato.

Questa sarebbe un'innovazione degna di una nazione che va in cerca di nuovi e inesplorati lidi, perchè finora io ho sempre veduto che la cessazione del corso forzato si associava sempre collo stringere i nodi del credito dello Stato e concentrare la potenza d'emissione dei biglietti di Banca.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Mi preme di rettificare un'interpretazione che ha voluto dare alla mia promessa l'onorevole Dina. Non si tratta di far cessare entro il 1877 il corso forzato, si tratta di studiare il modo onde avviarlo a quello scopo. Egli crede che siamo nell'impossibilità di trovare il modo onde avviare...

DINA e voci. No, no.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Non lo crede? Dunque siamo d'accordo.

Per gli istituti di credito che volessero fondersi, io ho detto che si gioverebbe così agli interessi pri-

vati; e ciò per dinotare che le notizie le quali sono venute qui, non derivavano dagli enti che rappresentano le popolazioni. Non altro che questo.

Ho ammesso però che se gli interessi pubblici se ne potessero avvantaggiare, in Italia, dove il diritto di petizione è così largamente esercitato che spesso si è dovuto intervenire per frenarlo, non si sarebbe atteso che o un direttore di Banca, o altro addetto alle cose di Banca e di finanza avessero sollevato la questione sul concetto dell'unità bancaria, il quale del resto non è peregrino nel Parlamento italiano. Questo ho detto: gli interessi privati per altro, essendo legittimi, sono sacri come gli interessi pubblici.

Relativamente alla garanzia contro i mali della continuazione del corso legale, io non mi sono rivolto all'onorevole Dina perchè egli proponesse la garanzia che dovrebbe proporre il Governo. Io ho capito che egli accennava a provvedimenti che sfuggivano alla nostra competenza, che non avrebbero avuto il nostro consenso, e richiamandomi alla sua iniziativa non faceva che riconoscerli il diritto di proposta.

Per altro nello statò presente ho già rilevato a che si limitava il desiderio dell'onorevole Minghetti: egli accennava solo a qualche sanzione penale: e l'onorevole Dina deve avere udito la risposta, che ho data all'onorevole Minghetti. Ebbene quando si tratta di cosa che entra nel potere e nel dovere, non dubiti l'onorevole Dina, noi non decliniamo nessuna responsabilità, ma lasci che il modo sia scelto da coloro che sono onerati di questa grave responsabilità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Toscanelli.

TOSCANELLI. L'onorevole Minghetti non ha negato l'esistenza dei fatti, dei quali aveva tenuto parola nella scorsa tornata. Si è limitato a declinarne la responsabilità, e non ha in verun modo difeso i ministri, sotto i quali questi fatti si verificarono. Indi a me pare che l'onorevole Minghetti in questo caso faccia a scarica barili (*Ilarità*) attribuendo la responsabilità ad altri.

Così essendo, esso oggi è un soldato che si rivolta al suo generale, perchè il ministro delle finanze anteriore era l'onorevole Sella. Sono ben contento di questa spiegazione, perchè così sono stati colti due piccioni ad una fava. (*Ilarità*)

Del resto potrei osservare all'onorevole Minghetti, che con quell'arte che esso possiede, ha messo in elenco le operazioni anteriori al suo Ministero, ed ha dimenticato le operazioni avvenute durante la sua amministrazione. Gliene rammenterò qualcheduna, perchè allora se ne sovverrà. Le ope-

[SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876]

razioni col signor Genuardi, quelle della *Trinacria* sono avvenute durante il suo Ministero. Sta bene che talune operazioni della Banca Toscana furono compiute prima, ma vi sono delle ipoteche prese dalla Banca Toscana sopra delle tenute, che non sono niente affatto conformi alle disposizioni degli statuti.

Questi fatti sono avvenuti durante il suo Ministero; e siccome si tratta di pronunciare nomi propri, comprenderà la Camera che io debbo astenermene.

Parimente la Banca Nazionale ha preso parte alle operazioni del Gottardo, che è un'operazione la quale sorte dalla sfera dei suoi statuti, e per questo pure, se io non erro, esso è responsabile (ma qui può essere che sbagli), la responsabilità in questo caso sarà dell'onorevole Sella.

Io non rammento precisamente la data, ma so che la Banca Nazionale ha preso parte in queste operazioni.

Dunque sono lieto che l'onorevole Minghetti abbia preso la parola in quest'occasione, perchè così è risultato che non soltanto esso, ma anche l'attuale suo capo, l'attuale suo generale ha mancato di fare eseguire la legge ed i regolamenti. (*ilarità*)

MINGHETTI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINGHETTI. Se ieri l'oratore ha asserito delle cose false, oggi ha fatto dei falsi giudizi. (*Rumori a sinistra*)

TOSCANELLI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Onorevole Minghetti, la invito ad usare termini parlamentari: la sua parola fu poco parlamentare.

MINGHETTI. Io ho detto « giudizi falsi » che se ciò non si può dire, dirò: giudizi scorretti, non veri. (*ilarità a destra — Mormorio a sinistra*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio!

MINGHETTI. L'articolo della legge che io ho citato e che dà al Governo la facoltà e il diritto di autorizzare gli impegni diretti della Banca, quest'articolo fu introdotto espressamente perchè queste facoltà esistevano prima; le Banche potevano assai più liberamente fare operazioni del genere onde si tratta senza essere nè impediti, nè redarguiti.

Quindi nessuna colpa si può attribuire a coloro che, non avendo prima del 1874 la facoltà d'impedire tali fatti, non l'impedirono; poichè appunto l'articolo della legge veniva per ciò solo creato. (*Bene!*)

Non è dunque affatto vero che io abbia portato alcun biasimo al mio generale, ed inoltre credo di

essermi purgato da un'accusa che non dirò più falsa, ma che dirò non vera. (*Movimenti*)

Quanto alle ipoteche, l'onorevole preopinante non può ignorare che i crediti per i quali furono prese, preesistevano e pericolavano; e se la Banca Toscana ha preso, a carico di qualche proprietario, delle ipoteche, è stato per necessità. Ciò egli deve conoscere troppo bene.

Finalmente, rispetto alle operazioni del Banco di Sicilia col barone Genuardi e colla *Trinacria*, egli si è affrettato ad affermare una cosa che non dirò falsa, ma che dirò non vera, poichè le operazioni col Genuardi esistevano prima del 1874; quelle poi colla *Trinacria*, se non erro, furono compiute parte nel corso del 1873, e parte nel principio del 1874. Questo può verificarsi sempre, e già l'onorevole ministro oggi ha dichiarato che aveva trovato dal 1874 in poi che nessuna sorta di operazioni di tal genere era stata dal Governo consentita.

Nessun biasimo adunque ai miei predecessori, nessuna colpa in noi; e con ciò finisco deciso di non rispondere più. (*Benissimo! a destra*)

LANZA GIOVANNI. Io non dubitavo punto che l'onorevole Minghetti avrebbe dissipato il sospetto, destato dall'onorevole Toscanelli, che l'amministrazione precedente a quella dell'onorevole Minghetti avesse potuto permettere ad istituti di credito che s'impegnassero in operazioni non consentite dalla legge.

L'onorevole Toscanelli me lo perdoni, ma egli si è mostrato perfettamente ignorante della legislazione... (*Viva ilarità a destra — Mormorio a sinistra*) Ignorante vuol dire che ignora; la parola è perfettamente parlamentare. (*Movimenti in senso diverso*)

Adunque io ho voluto dire che l'onorevole Toscanelli ha dimostrato di ignorare le leggi dalle quali erano regolati quegli istituti prima del 1874; imperocchè, se le avesse conosciute e confrontate colle operazioni loro permesse da quel Ministero, non ne avrebbe trovata una che non rimanesse nei limiti prescritti dalle leggi e dagli statuti. E dappoi- chè vedo qualcuno che siede al banco della Commissione, fare segni negativi, io lo pregherei di addurre un solo fatto contrario.

GHINOSI. Domando la parola.

LANZA GIOVANNI. Io so bene che alcune operazioni all'infuori di quelle di sconto vennero permesse ad alcuni istituti di credito nell'interesse di comuni, di provincie e dello Stato...

GHINOSI. Dunque...

LANZA GIOVANNI... ma ciò non era vietato dai loro statuti, in modo assoluto.

GHINOSI. Era vietato.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876

LANZA GIOVANNI. Non lo era, ripeto, e nei casi dubbj si richiese l'approvazione del Parlamento. Fu permesso al Banco di Napoli di fare un'anticipazione a quel municipio affinchè potesse sopperire a certe sue urgenze finanziarie; fu permesso anche alla Banca Romana di fare un'anticipazione al comune di Roma parimente, che dovesse soddisfare a bisogni stringentissimi, quando siamo venuti in questa città; fu permessa l'operazione per la conversione del prestito nazionale; ma questo fu approvato anche per legge. Io non mi ricordo di altre operazioni che siano state tollerate, e che fossero in onta alla legge.

Io ho la convinzione, e credo che nessuno si leverà a contraddirmi, che difficilmente si può trovare un altro che superi l'onorevole Sella per rigore ed inflessibilità nel fare osservare le leggi, e soprattutto quelle riguardanti il credito pubblico.

Ed io so quanto si preoccupasse della condizione dei nostri istituti di credito, e come tuttavolta che qualcuno di essi veniva a fare premure per ottenere qualche agevolezza dal Governo onde potere sopperire alla deficienza di fondi per i bisogni del commercio, egli costantemente inculcava loro di cominciare a restringere le altre operazioni pur permesse dagli statuti, ma che egli credeva non fossero egualmente proficue al commercio ed alla industria, come erano quelle dello sconto.

Per tal guisa da questo lato non si può fare ve-run rimprovero al Ministero da me presieduto. Dirò anzi che nel lungo corso della nostra amministrazione potè forse esserci fatto qualche appunto di soverchia rigidità, ma non di trasandare di curare l'osservanza delle leggi e degli statuti da cui erano retti i nostri istituti di credito. (*Segni di assenso a destra*)

Non ho altro da aggiungere.

TOSCANELLI. Non raccoglierò le espressioni dell'onorevole Minghetti e dell'onorevole Lanza, perchè sono troppo vecchio della Camera, e so che molte volte, quando non si ha ragione, si ricorre a delle astuzie per vedere se l'oratore si irrita.

PRESIDENTE. Sono apprezzamenti dell'onorevole Toscanelli. (*ilarità*)

TOSCANELLI. Quindi io conserverò la calma, molto più che ambedue gli oratori hanno rettificato le loro espressioni, e che non aspiro davvero alla sincerità ed alla costanza dell'onorevole Minghetti, ed alla sapienza dell'onorevole Lanza. (*Risa a sinistra*)

Ma per mostrare all'onorevole Lanza che ne so qualche cosa ancora io, gli dirò che non sussiste il fatto che avanti la disposizione sancita nell'articolo 22 della legge del 1874 la legislazione italiana fosse

muta dirimpetto alla tutela degli istituti di credito; vi è il decreto, che l'onorevole Minghetti deve benissimo conoscere perchè lo fece esso quando era ministro di agricoltura e commercio, che ha la data del 5 settembre 1869, e quel decreto stabilisce delle norme, e dà al Governo delle facoltà per le quali i ministri che sono venuti dopo il 1869 avevano modo con quel decreto, indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 22 della legge, di impedire che le Banche sortissero dall'osservanza dei loro statuti.

Ora, quando le Banche, per esempio, come la Banca Toscana, hanno nello statuto che a nessuno si debba prestare più di 100,000 lire, ed invece ha prestato dei milioni, come si fa a dire, quando c'era questo decreto, che mancava al Governo il modo di far sì che le Banche osservassero lo statuto? Come si può asseverare che il Ministero ha fatto il suo dovere e che indirettamente il Ministero Lanza non è stato attaccato dall'onorevole Minghetti? A me sembra evidente.

E giacchè si è voluto toccare questo punto, rammenterò due altre operazioni: il prestito fatto al municipio di Roma per 30 milioni, e la partecipazione al prestito francese; anche queste sono operazioni che erano assolutamente proibite dallo statuto, e quindi se stiamo all'osservanza del decreto 5 settembre, e delle disposizioni anteriori a quel decreto, i ministri che hanno operato in quel modo hanno grandemente mancato al loro dovere.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore desidera parlare prima che si chiuda la discussione generale?

MORPURGO, *relatore*. Poichè ha preso la parola in questo momento l'onorevole Toscanelli, cercando di dimostrare che gli appunti da lui fatti all'amministrazione precedente sono pienamente esatti, prego la Camera di concedermi che io faccia tosto alcune rettificazioni al discorso che egli ha pronunciato ieri. Credo però che mi convenga incominciare dalle rettificazioni ad avvertenze più prossime.

L'onorevole Toscanelli ha parlato del decreto 5 settembre 1869 che porta la firma dell'onorevole Minghetti, ma egli non ha pensato che questo decreto non estendeva già la sua azione agli istituti di emissione, e che le disposizioni da cui questi istituti sono stati governati fino alla promulgazione della legge del 1874, e si trovano nel decreto-legge del 1° maggio 1866.

All'articolo 11 di questo decreto si trova una disposizione per la quale il Governo del Re ha la facoltà di vigilare sopra l'amministrazione degli istituti di credito. Credo quindi che non sia esatto citare il decreto Minghetti del 5 settembre 1869 per dimostrare che quell'amministrazione è stata imprevidente rispetto alle operazioni degli istituti di

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876

emissione e rispetto alla vigilanza che sopra questi istituti conviene abbia il Governo, soprattutto in momenti di corso forzoso.

Intorno a ciò che diceva l'onorevole Toscanelli sopra le operazioni che sono veri e propri impieghi diretti, come li definisce la legge del 30 aprile 1874, ma che di fatto furono operazioni anteriori a questa legge, converrà che io dica all'onorevole Toscanelli, che non si mostrò del suo avviso la Camera stessa; imperocchè quelle operazioni che egli ha oggidì censurate, furono ricordate senza voto di censura in una memorabile discussione che ebbe luogo a proposito dell'interpellanza Pescatore.

L'onorevole Toscanelli deve ricordare che le censure rivolte allora all'amministrazione presieduta dall'onorevole Lanza, ed in particolare all'onorevole Sella, pel quale io credo nessuno vorrà non abbondare negli elogi che a lui meritamente diede l'onorevole Lanza... (*Mormorio a sinistra*) Io dico la verità, almeno quella che a me sembra sia la verità. Ebbene, all'onorevole Sella fu dato appunto di avere permesso che la Banca concedesse gli sconti in modo non conforme agli interessi del commercio: gli fu inoltre fatto l'appunto di avere permesso alla Banca di fare precisamente quelle operazioni che l'onorevole Toscanelli ricordava oggi, se non m'inganno, l'operazione del Gottardo, il prestito al municipio di Roma, ed un altro...

Voci al centro. Il prestito francese.

MORPURGO, relatore... ed il prestito francese. Ebbene, venne la conclusione dell'interpellanza, ma nessuno insistè nel biasimare il Governo, l'amministrazione di quel tempo, perchè avesse data quella facoltà; si trovò anzi giustificato che quelle operazioni fossero compiute, e tutti gli oratori furono concordi nell'affermarlo; si trovò dimostrato il principio di utilità pubblica a cui si era informato il Governo nel dare quella facoltà.

COMIN. È utilità pubblica il prestito francese?

MORPURGO, relatore. Il prestito francese non era un interesse di utilità pubblica; ma io ricordo perfettamente che fu data una spiegazione anche per quell'operazione; e la ripeto molto volentieri all'onorevole Comin. Fu detto allora che non era punto la Banca che era concorsa al prestito francese, ma che essa si era prestata unicamente ad una trasmissione di fondi, e che non vi fu quindi una vera e propria operazione di prestito.

COMIN. Se non era zuppa, era pan bagnato.

MORPURGO, relatore. Io ricordo che questa fu la dimostrazione data allora, e che ognuno se n'è apagato.

Se l'onorevole Toscanelli me lo permette, io devo fare un'altra rettificazione pur necessaria al suo di-

scorso; ne ho il dovere, e colgo l'occasione opportuna per farla. Io ho il dispiacere che non possa essere qui presente chi presiedette al Ministero di agricoltura e commercio nell'amministrazione passata, quell'uomo a cui tutti tributano meritata simpatia e stima, e che io rappresento qui, lo riconosco, con forze troppo insufficienti.

Ebbene, l'onorevole deputato Toscanelli fece l'appunto a quella amministrazione di non avere invigilato la Banca Nazionale toscana, anzi di non avere mandato a Firenze il commissario. Le fece inoltre l'appunto di non avere presentato una relazione, di cui si parla nella legge del 30 aprile 1874. Aggiunse poi un'altra censura, e questa è veramente gravissima, cioè che la fabbricazione dei biglietti consorziali fu ritardata espressamente affine di favorire la Banca Nazionale, che avrebbe ricavato un vantaggio da questo ritardo.

Credo di essere perfettamente esatto riferendo le censure dell'onorevole Toscanelli. Ebbene, nessuno di questi biasimi, me lo permetta l'onorevole Toscanelli, corrisponde ai fatti come veramente accadde.

La Banca Nazionale Toscana fu invigilata, e se non si trovava presso di essa il commissario espressamente a ciò delegato nel tempo indicato dall'onorevole Toscanelli, vi era un altro funzionario governativo incaricato espressamente della vigilanza presso quella Banca; ed egli fece, mi piace di dichiararlo, il suo dovere nel modo il più lodevole, tenendo informato il Governo delle condizioni di quella Banca, cosicchè nessuno dei fatti, sui quali lo stesso onorevole Toscanelli ha insistito, rimase dal Ministero ignorato.

L'onorevole Toscanelli disse che non si era presentata quella tale relazione di cui si parla nella legge, ed avvertiva che quella relazione non deve confondersi coll'altra sulla circolazione cartacea e sui provvedimenti per l'abolizione del corso forzoso.

Mi permetta l'onorevole Toscanelli che io gli dica che non ha letto la relazione, almeno io penso che non l'abbia letta tutta intera; e non gliene faccio rimprovero, perchè è una relazione molto voluminosa e di parecchie centinaia di pagine.

Si muovono tanti appunti al Governo perchè pubblica delle relazioni, perchè abbonda eccessivamente negli stampati, che non si dovrebbe fargli biasimo per avere ommessa qualche pubblicazione. Ma creda pure l'onorevole Toscanelli che, se egli avesse letta questa relazione, avrebbe trovato comprese in essa quelle notizie che dovevano trovarsi nell'altra.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876

Io penso poi che non sia una grande colpa l'aver riunite due relazioni in una sola.

Finalmente, l'ultimo appunto diretto dall'onorevole Toscanelli all'amministrazione precedente, e quindi particolarmente al Ministero di agricoltura e commercio, è che sia stata ritardata a disegno la fabbricazione dei biglietti...

TOSCANELLI. No, no!

MORPURGO, *relatore*. Scusi, l'ho segnato; ho segnato precisamente le sue parole. Disse che si è ritardato a disegno, perchè in questo modo si favoriva la circolazione della Banca Nazionale del regno d'Italia. Ebbene, vuol sapere l'onorevole Toscanelli come sono avvenuti i fatti? Sa nelle mani di chi è la fabbricazione dei biglietti consorziali? È nelle mani del Consorzio, e nel Consorzio sono rappresentati tutti gli istituti d'emissione. Se fosse stato giusto il lagnò che ha mosso qui l'onorevole Toscanelli, non dubito che questi mandatari del Consorzio non avrebbero aspettato un solo istante essi stessi a farlo udire.

Tengo qui, e credo che la Camera non vorrà avere la noia di ascoltarne la lettura, una relazione, che devo alla cortesia dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio, sulla fabbricazione dei biglietti consorziali. In questa relazione sono dimostrate nel modo più chiaro tutte le difficoltà che quella fabbricazione ha dovuto incontrare. Già a queste difficoltà alluse l'onorevole deputato Minghetti, quando disse che si dovette fondare questa fabbricazione *ex novo*. Fu il Consorzio degli istituti d'emissione che creò egli stesso quest'officina. Dovette far fabbricare la carta, dovette far venire dall'estero le macchine. Il commissario dovette controllare la fabbricazione, dovette apporre la sua firma ai biglietti, ecc. Insomma non si crea una industria e non si provvede alla fabbricazione di milioni di biglietti senza che del tempo ci voglia.

Io credo che queste spiegazioni debbano appagare l'onorevole Toscanelli, e in tutti i casi ho fiducia che appagheranno la Camera.

Sperando di non aver dato occasione all'onorevole Toscanelli di chiedere la parola per alcun fatto personale, io adempirò ora al mio debito di relatore, ragionando come potrò del disegno di legge che è presentato.

Signori, non ha recato meraviglia alla vostra Commissione che la discussione si allargasse con sufficiente ampiezza e in qualche parte anche si appassionasse, imperocchè questa legge e il provvedimento che in essa si propone, hanno attinenza grandissima con una condizione morbosa del nostro credito. È il corso forzoso, a cui tutti desiderano di apportare rimedio. Ed era naturale, consentitemi

che io lo dica, o signori, che ognuno rivolgesse lo sguardo alla legge del 30 aprile 1874 per chiederle: abbiamo noi fatto un passo verso questo rimedio desiderato, verso l'abolizione del corso forzoso? Ebbene, signori, questa legge, a mio credere, fu giudicata troppo severamente in qualche sua parte.

Di questa legge alcuni pregi in realtà sono così evidenti che io credo possano ammettersi da ognuno. Questa legge diede regola alla circolazione, provide alla separazione del biglietto inconvertibile dal biglietto degli istituti, separazione la quale era desiderata da uomini di diversa opinione politica e professanti anche diverse dottrine economiche.

Questa legge affermò il principio della pluralità delle Banche di emissione, e me ne scusi l'onorevole deputato Mantellini, il quale (senza dubbio per le condizioni anormali del credito in cui ci troviamo) scagliò oggi i dardi acuminati della sua eloquente parola contro questo principio, io credo che questa disposizione non sia stata poi un grande male, almeno essa ha posto fine a molti lagni formulati ripetutamente contro la esistenza di un istituto privilegiato che sembrava sottoporre a se stesso tutti gli altri e dominare le sorti del credito del nostro paese. Questa legge da ultimo mirò a combattere la regionalità del credito.

Ebbene, non conseguì lo scopo in ogni sua parte questa legge, come io credo possa dirsi di ogni legge per quanto accuratamente sia studiata e per quanta possa essere l'abilità degli uomini che alla sua compilazione siansi accinti. È vero, o signori, un solo biglietto, quello della Banca Nazionale, corre abbastanza agevolmente da un capo all'altro d'Italia. Gli istituti tranne uno solo sono ancora, dobbiamo dirlo, nel loro nido; sono istituti regionali.

Da ultimo non si è manifestata possibile quella concorrenza dei deboli contro i forti che era il concetto principale e che forse fu la speranza maggiore di quelli i quali votarono quella legge. Anzi, o signori, che cosa vediamo avverarsi?

Accade un fenomeno strano, imperocchè coloro stessi a beneficio dei quali la legge, almeno nell'intenzione, era stata votata, abdicano come nociva la propria autonomia, ed affrettano il giorno in cui un amplesso sospirato soffocherà la loro esistenza. Questa legge inoltre (è meglio dire francamente la propria opinione, per quanta parte si possa avere avuta nella votazione e nella preparazione di questa legge) questa legge, o signori, ha avuto forse un peccato originale; essa non ha bastantemente limitata l'emissione. Ma chi potrà far colpa a coloro i quali accettarono il principio di una certa larghezza nelle emissioni, se si voglia avvertire che essi avevano l'intenzione di condurre i piccoli isti-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876

tuti ad invigorirsi alcun poco, se si voleva dare modo ad essi di fare la prova di questa nuova vita del credito? Chi poteva farne colpa ad essi quando, accordata una più larga emissione agli istituti, si accordava pure ad essi il mezzo di dare maggiore aiuto al commercio?

L'onorevole Mantellini ha detto molto giustamente in questa stessa seduta: che non sono gli affari i quali vanno in traccia dei biglietti; ma bene spesso sono i biglietti i quali vanno in traccia degli affari. Ossia, in altre parole, si emettono i biglietti; e poi si vuole impiegarli in un modo o nell'altro perchè rechino un profitto.

Ma io mi domando, signori, forse che alcune di queste condizioni, non debbono attribuirsi a qualche altra ragione che non si trova nella legge? Forse questa atonia commerciale che pesa su tutti i mercati d'Europa (non soltanto sul nostro) non potrà avere avuto qualche parte nelle deficienze di buona applicazione, che rispetto a questa legge si sono manifestate? Ed io mi domando altresì; non è forse troppo breve ancora il tempo concesso all'esperienza di questa legge? Non si potrebbe supporre che migliorate le condizioni del commercio, la sua prova potesse riuscire migliore?

Comunque, sia, signori, è provato chiaramente questo; che rispetto ad alcuni istituti la legge non esercitò punto una influenza favorevole. Ciò fu spiegato abbondantemente e dall'accurato discorso dell'onorevole ministro d'agricoltura e commercio e da altri oratori. Per quale ragione questa inferiorità degli istituti minori si manifesta? Lo si comprende molto facilmente. Gli istituti fanno delle emissioni piuttosto copiose, la legge stessa gli ha incoraggiati un poco su questa via; e l'emissione copiosa conduce seco uno baratto difficile e tormentoso. Allora gli istituti stessi, per prevenire i pericoli che proverebbero da un cambio ritardato, sono costretti ad assumere operazioni, le quali non corrispondono pienamente alla loro indole economica, e per queste operazioni le difficoltà del cambio sono bensì allontanate per l'oggi, ma ricompariscono pel domani. Hanno fatto male ad allargare la propria emissione? L'onorevole Dina disse giustamente nel suo discorso: dovevano mantenersi più modestamente; vivere una vita più casalinga; e ricordando i luoghi a cui le sue parole si riferivano mi vennero in mente i versi dell'Alighieri per un altro tempo:

Firenze dentro della cerchia antica
Si stava in pace sobria e pudica.

Forse può essere questa una verità. Gli istituti hanno esagerato un poco le proprie operazioni; ma, signori, pensateci bene, la legge li ha incoraggiati ad esagerarle perchè ha concesso questa

misura di emissione. Inoltre io ricordo le parole di un egregio uomo che non siede più in questa Camera, e che s'intendeva e parlava assai argutamente di questa materia, l'onorevole Pescatore. Egli diceva: « In tempo di corso forzoso la carta chiama la carta; difficilmente in tempo di corso forzoso si mantengono limiti precisi, opportuni, convenienti, moderati, alla circolazione. »

Questa, o signori, è la condizione delle cose e la causa delle condizioni lamentate.

Io posso in questo modo accostarmi a dare risposta all'onorevole Dina, il quale fa il solo (se io non m'inganno) degli oratori che parlarono intorno a questa legge per propugnarne il rigetto.

L'onorevole Dina ha messo in dubbio un'affermazione che io feci per incarico della Giunta rispetto alle condizioni del maggiore istituto di emissione del nostro paese. Ebbene, onorevole Dina, io credo che l'affermazione contenuta nella relazione sia veramente esatta. Imperocchè quest'istituto ha dichiarato esplicitamente che ad esso la continuazione del corso legale non preme nè punto nè poco.

Ora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che egli è in buone condizioni. E chi vorrebbe fargliene appunto? Questo dipende dai suoi affari, dalle sue ramificazioni, dal suo stesso passato, dalla sua vita più lunga, dall'esperienza degli uomini che l'amministrano. Ora, quest'istituto non ha bisogno del corso legale per mantenere il limite di emissione a cui si è portato. E ciò è tanto vero, o signori, che la cifra da noi ricordata nella relazione rispetto all'emissione media (io non ho saputo comprendere in qual modo l'onorevole Dina l'abbia voluta correggere), è perfettamente esatta; giacchè essa trova una corrispondenza non solo nelle cifre date dalla stessa amministrazione della Banca del regno d'Italia, ma altresì dai bollettini degli istituti di credito pubblicati dal Ministero d'agricoltura e commercio. Dunque le condizioni di quell'istituto sono certamente migliori di quelle in cui versano gli altri.

Si è parlato qui della Banca Nazionale Toscana, a cagion d'esempio soltanto, ma ci sono anche altri istituti i quali si trovano in condizioni non buone. Di volo credo siasi fatto pure parola del Banco di Sicilia, ed io ricordo ben volentieri anche quest'istituto di credito, facendo eco del resto alla savia avvertenza di quasi tutti gli oratori, che cioè si debba andare con molto riserbo nel toccare delle condizioni di istituti, la cui riputazione infine non deve essere compromessa. Io parlo tanto più volentieri su questo soggetto, in quanto che oggi è certo, come diceva l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, che noi siamo in condizioni di miglioramento rispetto all'economia di questi istituti.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876

La Camera ricorderà, ciò è notorio oramai, che in tempi abbastanza recenti fu per iniziativa locale, per l'iniziativa dell'amministrazione stessa del Banco di Sicilia che si avviò per un indirizzo ben più sano l'andamento degli affari di questo istituto. Così, o signori, la relazione del direttore della Banca Nazionale Toscana, relazione di cui fu letto qualche frammento in quest'Assemblea, dimostra chiaramente che le operazioni alle quali si attribuiscono certe condizioni non buone dell'istituto, sono operazioni le quali rimontano ad un'epoca non recentissima. A mano a mano che il tempo passa, queste condizioni si vanno migliorando. Io credo che questi siano fatti di cui ognuno apprenda volentieri la notizia e prenda atto assai di buon grado.

Vengo ora all'onorevole Dina il quale forse ha ricordato un po' troppo, me lo permetta, la profezia tetra che egli aveva fatta allorchè si discusse la legge del 30 aprile 1874. Egli profetizzò allora che ai biglietti a cui consentivamo la continuazione del corso legale, sarebbe stato mestieri di dare il corso forzoso in capo al biennio. E fece ora press'a poco il seguente ragionamento: le Banche minori si trovano in non buone condizioni; sapete cosa dovete fare? Togliete ad esse il corso legale; questa è stata la sua conclusione; e tant'è vero che fu la sua conclusione, che egli aggiunse: ciò non recherà ad esse grave nocimento. E citava l'esempio delle Banche popolari la cui emissione, egli disse, si vide scomparire senza danno delle Banche stesse. Mi permetta, onorevole Dina, che io le domandi se ella crede possibile un confronto fra la circolazione delle Banche popolari e le grosse emissioni delle Banche di circolazione. Le Banche popolari, nel culmine della loro circolazione, non hanno superato i 33 milioni, e quando si applicò la legge del 30 aprile 1874, si trovavano molto al disotto di questa cifra. Ora, come ognuno sa, la sola Banca Nazionale Toscana ne ha per 60 milioni; l'altra Banca Toscana di credito 15 milioni; la Banca Romana ne potrebbe avere 45. E via dicendo.

Insomma io credo che non vi sia possibilità di confronto, e che quindi l'argomento che l'onorevole Dina ha voluto ricavare dalle Banche di emissione, sia un argomento inapplicabile a questo caso; credo invece si debba ritenere (ciò che del resto fu accertato da quasi tutti gli oratori) che la cessazione del corso legale potrebbe e dovrebbe portare un grave nocimento agli istituti di emissione...

FINZI. E la Banca popolare di Milano sa che circolazione aveva?

MORPURGO, *relatore*. Rispondo all'interruzione dell'onorevole Finzi.

La Banca popolare di Milano aveva una notevole

circolazione, e se vi è istituito il quale meriti elogio per la sua amministrazione, è quella Banca, la quale, avverta l'onorevole Finzi, non aspettò forse una circolare, di cui si è molto parlato, per diminuire grado grado quest'eccesso della sua circolazione; e certamente si è trovata più tardi, al tempo in cui la sua circolazione doveva definitivamente sparire, cioè al fine di febbraio del 1875, con pochissimi dei suoi biglietti non rimborsati.

Ma si aggiunga a questo che la Banca popolare di Milano ha dimostrata la sua buona amministrazione e la sua solidità anche in un altro modo, imperocchè, obbligata a depositare alla Cassa dei depositi e prestiti la somma corrispondente ai biglietti che non erano stati presentati al cambio, la depositò col maggior buon volere. E mi gode l'animo di ricordare un tal fatto, perchè quest'utile istituto in cui le prove della mutualità si mostrano così vigorose, reca un grande vantaggio al paese in cui funziona.

La Banca popolare di Milano depositò per questo titolo la cospicua somma di 88,000 lire.

L'onorevole Dina giunse in appresso alla conclusione, sulla quale ha parlato lungamente l'onorevole ministro per l'agricoltura e commercio. La sua conclusione è netta, ed io credo che la Camera debba essergli grata di avere formulato così chiaramente una proposta la quale senza dubbio può essere nell'animo di molti.

Io ho udito sostenere infatti la proposta di cui egli parlò da molti uomini autorevoli; ma io non credo che egli possa domandare alla Camera di discutere ora una proposta così grave la quale, lo confesso, a me pare la negazione assoluta del principio formulato nella legge del 30 aprile 1874.

E vengo al progetto di legge.

La difesa, o signori, che di esso ha fatto la vostra Giunta è semplice e piana; e poichè alle argomentazioni che si addussero nella relazione, almeno per quanto mi parve di udire, porgendo attento orecchio alla discussione, non furono contrapposte obiezioni, io sarò breve su questo particolare.

Come ho già detto, la nostra difesa è stata semplice e piana, di buona fede. Si tratta di esaminare quali siano le condizioni di fatto degli istituti, del commercio e del credito. Queste condizioni dimostrano che se il corso legale oggi non continuasse, con grandissima probabilità una crisi, una condizione anormale del mercato economico non tarderebbe a manifestarsi.

La vostra Commissione ha considerato che questo provvedimento non è contrario nè ripugnante allo spirito della legge del 30 aprile 1874 ed ha cercato

di dimostrarlo del suo meglio: ha finalmente avvertito che si può sperare nel miglioramento delle condizioni generali, che i Banchi stessi potranno aiutare questo miglioramento della loro economia regolando opportunamente la propria emissione: ha fidato in fine che la promessa, la quale ci fu confermata oggi dal ministro di agricoltura e commercio, potesse dare in altro tempo argomento a speranze certe per la cessazione del corso legale.

Queste, in sostanza e con brevi parole, sono state le argomentazioni che confortarono la vostra Commissione ad annuire al disegno di legge presentato dal Governo.

Io avrei quasi compiuto il mio assunto, o signori, se non m'incombessero pure l'obbligo di dire almeno una parola a quegli oratori, che sostennero bensì il progetto di legge, ma lo sostennero con argomentazioni alle quali la Commissione non si è accostata, nè può accostarsi.

A cagione d'esempio, il deputato Ferrara disse che la proroga del corso legale è la condanna della legge.

Se non erro, questo fu il giudizio da lui pronunziato. Ebbene, la Commissione è venuta invece in un avviso diverso. La Commissione crede che la necessità di prorogare il corso legale si debba a condizioni indipendenti dall'economia complessiva e dal criterio informatore della legge, e che essa sia invece collegata ad alcuni fatti che dipendono così dalle condizioni degli istituti, come dalle condizioni del credito e del commercio.

L'onorevole Alvisi riconobbe la legge necessaria egli pure, ma entrò in un ordine di raccomandazioni per modificarla, per renderla più efficace nel modo da lui desiderato, ed alle sue considerazioni la Commissione non potrebbe accostarsi.

In sostanza i desiderii dell'onorevole Alvisi sarebbero questi: che la circolazione acquistasse una espansione anche maggiore. L'onorevole Alvisi, nel linguaggio della teoria del credito, si chiamerebbe un espansionista. Questa dottrina è stata professata anche da economisti di grido; basti ricordare il nome del De Veltz in Italia e quello del Macleod fuori d'Italia, del quale ultimo fu celebre la sentenza, che il credito crea i capitali.

La Commissione crede invece che i danni a cui forse questa legge non può essere estranea derivarono da una espansione troppo larga. Ecco la ragione per cui la Commissione non potrebbe accostarsi alle opinioni manifestate dall'onorevole Alvisi per modificare la legge del 30 aprile 1874.

Oggi l'onorevole Crispi consentì che la proroga fosse necessaria; se non che egli censurò l'amministrazione passata per non avere presentato i prov-

vedimenti opportuni alla cessazione del corso forzoso, di che faceva obbligo la legge del 30 aprile; censurò la ritardata emissione dei biglietti consorziali; censurò i danni derivanti dal cambio.

Io non darò risposta all'onorevole Crispi, non già perchè non sia mio desiderio di sdebitarmi pienamente anche verso di lui, ma perchè egli avrà udito da una voce più autorevole della mia, la risposta alle sue argomentazioni. Il ritardo della emissione dei biglietti consorziali è stato giustificato. La non presentazione dei provvedimenti opportuni alla cessazione del corso forzoso fu giustificata, per quanto l'amministrazione precedente poteva, nella relazione presentata sulla circolazione cartacea. Al Governo non si può far torto di non avere espresso la propria opinione, e fu questa che il tempo non sia ancora maturo per la presentazione di questi provvedimenti.

Ma, o signori, l'oratore che scagliò le frecce più acuminate contro l'amministrazione precedente fu l'onorevole Toscanelli, a cui risposi fin dal principio del mio discorso.

Io non riprenderò in esame quegli appunti sui quali parmi avergli dato risposta soddisfacente, bensì vorrei dirgli che da tutt'altro che da lui io mi aspettava quella espressione di vivo desiderio che egli ha manifestato rispetto all'efficacia della vigilanza governativa. Come mai l'onorevole Toscanelli, il quale non voterebbe certamente una legge forestale che si presentasse in quest'Aula, che non voterebbe nemmeno qualche modesto provvedimento per regolare un poco la nostra disordinata industria mineraria, l'onorevole deputato Toscanelli il quale non voterà nè riscatto di ferrovie, nè esercizio governativo, e che potrà un giorno venire a domandare, come del resto può essere ragionevole di domandare, che le poste ed i telegrafi si diano all'industria privata, e si tolgano dalle mani dello Stato; l'onorevole Toscanelli oggi, parlando di credito, di questo stromento così geloso, di questi affari nei quali non si procede mai abbastanza delicatamente, come va che egli chiede con tanta insistenza l'intervento governativo, e si duole altamente perchè questo, secondo lui, manca affatto? Scusi, onorevole Toscanelli, io mi aspettava dal suo ingegno che entrasse direttamente, francamente in questo argomento della vigilanza governativa soprattutto in materia di credito; in questa che è veramente una questione molto ardua, e molto *ponderosa*, ma non va posta, mi perdoni se io glielo dico, come egli la pose.

Allorquando la legge del 30 aprile 1874 prescrisse al Governo di stabilire una vigilanza efficace, severa, rigorosa, allora si è domandato: ma in qual

modo, con quali limiti eserciteremo noi questa vigilanza? Di quali mezzi ci varremo? Ebbene la conclusione cui si giunse fu questa: vera e propria vigilanza, come da taluno si richiederebbe, non può esercitarsi se non che penetrando negli affari più segreti e più gelosi degli istituti, non solo per sindacarli, ma per disciplinarli nella loro esistenza di ogni giorno.

Si vorrebbe da taluno che il portafoglio fosse accuratamente vagliato dal Governo, che gli sconti non si concedessero se non dopo che il rappresentante del Governo vi avesse dato il suo assenso. Ebbene, lo dico francamente, l'amministrazione passata, quando ebbe davanti a sè questa questione, disse che doveva porsi un limite a questo indirizzo; e che se si portava la mano, sempre grave e sempre dura del Governo in questi interessi così gelosi, si correva rischio bene spesso di fare più male che bene. Si venne quindi alla conclusione che, mantenuta nelle mani del Governo tutta l'autorità che è necessaria per agire in una determinata occasione, dovevasi soprattutto vegliare affinché la legge fosse rispettata; e la legge, nel conceda l'onorevole Toscanelli, fu sempre rispettata, imperocchè i Banchi provvidero al cambio in ogni tempo, i Banchi non apportarono mai variazioni allo sconto, perchè avrebbero dovuto chiederne permesso al Governo; i Banchi pubblicarono fedelmente ed accuratamente le relazioni di cui la legge faceva loro obbligo, e come a questi, ad altri doveri essi ottemperarono.

Crede, signori, che siasi fatto bene a non metter le mani troppo avanti in quegli istituti. Parrà paradossale la mia affermazione, ma vi vorrei dire che di vigilanza ce n'è perfino troppo, e che il male delle presenti condizioni non è nel difetto, ma nell'eccesso. Ve ne addurrò un esempio immediatamente.

Ben sapete, signori, come i Banchi meridionali abbiano un organismo proprio, come sieno disciplinati e come sieno invigilati dal Governo. Il Governo ha tre specie di invigilatori sui Banchi meridionali: esso nomina il direttore del Banco, nomina due consiglieri d'amministrazione, e da ultimo elegge il suo commissario.

Ora io domando se in mezzo a questo triplice giro di sorveglianza e di controllo, tutta la responsabilità non deve andare invece perduta.

Sapete, signori, quale è il compito che il Governo dovrebbe avere, ed a cui le leggi dovrebbero uniformarsi? Il compito d'invigorire quel sentimento della responsabilità che solo vale a migliorare ed a rendere buona la condizione di istituti che amministrano interessi così importanti. Quando si abbia una legislazione inferma rispetto alle società commerciali, quando cioè non vi sia vera e diretta

responsabilità negli amministratori, quando le assemblee non funzionano come debbono, è là che voi dovete ricercare le cagioni di quelle piaghe e di quella cancrena che il nostro paese ha molte volte lamentato.

Ed anche a questo riguardo, io posso dirlo, l'amministrazione passata non ha mancato al suo dovere: essa ha presentata una modificazione a quella parte del Codice di commercio che si riferisce alle società commerciali. Vide i bisogni del paese e fece del suo meglio per non lasciarlo insoddisfatto.

Ma, poichè io parlo della vigilanza governativa, mi consenta un amico mio che io rilevi un'esortazione da lui fatta ieri all'onorevole ministro di agricoltura e commercio rispetto al modo con cui questa vigilanza si esercita.

L'onorevole deputato Luzzatti ieri disse all'onorevole ministro di agricoltura e commercio che avrebbe veduto volentieri, o che per lo meno desiderava si studiasse, se non può sembrare opportuno che in tempi di corso forzoso la vigilanza sopra gli istituti di emissione sia deferita al Ministero delle finanze.

LUZZATTI. Interamente.

MORPURGO, *relatore*. E dice bene *interamente*, imperocchè oggi questa vigilanza anche per parte di quel Ministero esiste; nessun provvedimento di qualche importanza è preso, se non di concerto tra i due ministri delle finanze e dell'agricoltura e commercio. Ebbene, mi consenta l'onorevole Luzzatti di dirgli che io ho riflettuto sopra questo suo concetto, e che sono di una opinione interamente diversa dalla sua.

LUZZATTI. Mi spiace.

MORPURGO, *relatore*. Spiace anche a me (*Uarità*); ma *amicus Plato, sed magis amica veritas*.

E sa perchè io sono di avviso contrario al suo? La finanza ha bisogno di valersi di uomini, perchè essa non è che un ente astratto, ha bisogno di mettere anche essa un vigilatore, come il ministro di agricoltura e commercio mette un commissario. Ed io colgo quest'occasione propizia per dichiarare che l'opera dei commissari dipendenti da quel Ministero fu solerte, zelante, e quale il Ministero poteva desiderarla.

Ma io dico: quale agente adopererà la finanza per invigilare i Banchi d'emissione? Adopererà l'intendente di finanza o l'agente delle tasse? E sarà opportuno che quest'organo tassatore penetri col suo occhio nei portafogli degli istituti di emissione? Sarà equo che si attui quest'ingerenza?

La vigilanza si esercita bensì anche nei tempi calmi, nei tempi di tranquillità, ma si esercita soprattutto nei tempi grossi, nei tempi in cui pe-

ricoli ci possono essere. Sarà opportuno che si dica che in quei giorni lo Stato, col mezzo della finanza (saranno pregiudizi, se volete, ma questi pregiudizi si ascoltano, si fanno valere), sarà opportuno, che la finanza intervenga in questi Banchi di emissione? Non potrà questo aumentare gli allarmi, crescere i pericoli di panico, che talvolta si manifestano in determinate condizioni difficili di tempi e di istituti?

Per queste, e per altre ragioni, io sono di un avviso interamente diverso da quello dell'onorevole Luzzatti, che suggeriva una raccomandazione all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Signori, io ho finito il mio discorso. Riassumendomi dirò: la vostra Commissione ha creduto che questa proposta, meglio che utile, sia necessaria, in queste condizioni in cui ci troviamo. Io credo che se l'onorevole Dina egli stesso fosse chiamato col suo suffragio a decidere del rigetto o dell'approvazione di questo schema di legge, glielo darebbe senza dubbio favorevole. (*Benissimo!*)

TOSCANELLI. Domando la parola per vari fatti personali. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Mi pare che ha già risposto a molti.

TOSCANELLI. Permetta, signor presidente, ce ne sono dei nuovi. Mi permetta di annunziarli.

PRESIDENTE. Li accenni.

TOSCANELLI. L'onorevole Morpurgo, relativamente alle miniere, alle poste, ai telegrafi, alle foreste, alla vigilanza sul credito pubblico, mi ha attribuito delle opinioni che io non ho mai manifestato.

Egli ha detto: l'onorevole Toscanelli in queste questioni la pensa nel tal modo, e dopo avere ammessa tal cosa, l'ha poi combattuta.

Io non voglio niente affatto l'anarchia, e non desidero sopprimere il Governo; credo soltanto che il miglior Governo sia quello che meno governa, o che governa soltanto quando è necessario, e quanto è indispensabile.

Relativamente poi alla vigilanza del credito, siamo in tempo di crisi, siamo in tempi eccezionali, ed io ho parlato in *jus costituito* e non in *jus costituendo*, e in *jus costituito*, ho sostenuto che la legge è stata tanto bene applicata, come dice l'onorevole relatore, che non è stata applicata nè punto nè poco. (*Si ride*)

MORPURGO, *relatore*. A me spiacerebbe grandemente che l'onorevole deputato Toscanelli avesse potuto trovare nelle mie parole qualche cosa che fosse anche lontanamente offensiva...

TOSCANELLI. No! Tutt'altro!

MORPURGO, *relatore*... o che potesse spiacergli. Io credo che avendo attribuito all'onorevole deputato Toscanelli delle opinioni liberali in questioni eco-

nomiche, non dico che io gli abbia reso un servizio, ma certo non gli ho fatto un torto.

Io credo d'altronde (forse la memoria mi fallisce) che la questione forestale, a cagion d'esempio, si sia una volta dibattuta in questa Camera quando c'era l'onorevole Toscanelli. E poichè, in Toscana specialmente, molti deputati, come, per esempio, l'onorevole Mantellini, e molti altri, voterebbero contro una proposta di legge forestale, non mi pare che l'onorevole deputato Toscanelli possa punto dolersi per avergli io attribuito una opinione che presso molti, lo creda, lo renderà anche più simpatico. E la dichiarazione che egli ha ora fatta non può a meno che acquistargli dell'impopolarità.

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione dell'articolo unico di legge:

« Il corso legale dei biglietti propri degl' istituti di credito riuniti in consorzio giusta la legge 30 aprile 1874, n° 1920 (serie 2^a) è prorogato a tutto il mese di dicembre 1877. »

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Onorevole Mariotti, lo invito a presentare una relazione.

MARIOTTI, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul bilancio definitivo del 1876 pel Ministero della pubblica istruzione. (*V. Stampato, n° 36, allegato III*).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

L'onorevole Secco ha presentata una domanda di interrogazione diretta al ministro delle finanze:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro delle finanze, circa il regolamento sulla coltura dei tabacchi. »

Prego l'onorevole ministro delle finanze a dichiarare se e quando accetta di rispondere.

DEPRETIS, *ministro per le finanze*. Io pregherei l'onorevole deputato Secco di rimandare questa interrogazione alla prossima discussione del bilancio attivo, al capitolo dei tabacchi. Allora sarà il momento più opportuno per farla.

PRESIDENTE. Aderisce, onorevole Secco? Come ha udito, l'onorevole presidente del Consiglio propone che la sua interrogazione abbia luogo in occasione della discussione del bilancio di definitiva previsione per l'entrata, al capitolo dei tabacchi.

SECCO. Io aderisco alla proposta dell'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Allora rimane inteso così.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876

L'onorevole Vastarini-Cresi ed altri deputati hanno presentato un progetto di legge, che sarà trasmesso agli uffici.

La seduta è levata alle 6 10.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge per la proroga del corso legale dei biglietti emessi dagli istituti di credito;

2° Svolgimento della proposta di legge del deputato Vollaro per la fusione degli uffici delle capitanerie di porto con quelli di sanità marittima;

3° Discussione del progetto di legge per la proroga dei termini fissati per l'affrancazione delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane;

4° Discussione del bilancio definitivo pel 1876 del Ministero di agricoltura e commercio;

5° Relazione di petizioni.
